



REGIONE LAZIO

Assessorato Urbanistica

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Piano Territoriale Paesistico Regionale Norme

*art. 21, 22, 23 e 36 quater co1 quater L.R. 24/98
art. 135,143 e 156 D.lvo 42/04*

novembre 2007



REGIONE LAZIO
Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Presidente Giunta Regionale
Pietro Marrazzo

Vice-presidente e Assessore Urbanistica
Massimo Pompili

Direttore Regionale Territorio e Urbanistica
Paolo Ravaldini

Dirigente Area Pianificazione Territoriale e Pasistica
Coordinatore del Piano
Daniele Iacovone

Redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale

Gruppo di Lavoro

Giuliana De Vito (dirigente Ufficio Piani Regionali), Marina Aiello, Giuseppe Franco, Paolo Benedetto Nocchi, Emiliana Albertario, Luigi Bonadonna, Alfredo Canali, Vito Cervellini, Giuseppe Crisci, Valerio Donati, Luciano Gentili, Pietro Pannone, Augusto Pelliccia, Raffaele Perrone, Francesco Pieroni (capo segreteria Assessorato Urbanistica), Domenico Siracusa, Edoardo Sole, Antonio Vallerotonda

Collaborazione

Gianni Gianfrancesco, Claudio Cattena, Marco De Falco, Alessia Di Giacobbe, Pietro Feuda, Stefano Lo Fazio, Vittoria Martino, Vittorio Pergolini, Patrizia Procaccini, Carlo Recine, Francesco Saverio Riccitelli, Federica Sperandio, Andrea Valeri, Claudio Viola

Commissione tecnica per l'esame delle osservazioni preliminari

Demetrio Carini, Bernardino Cinardi, Gabriella De Angelis, Daniele Iacovone, Maria Teresa Longo, Francesco Paolo Lorito, Paolo Ravaldini

Comitato Scientifico Accordo Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Regione Lazio (02.02.1999)

Rappresentanti Regione Lazio: Giovanna Bargagna, Lucrezia Casto, Enzo Ciarravano, Raniero De Filippis, Daniele Iacovone, Maurizio Meiattini, Gino Settimi, Paolo Ravaldini

Rappresentanti MiBac: Benedetta Adembri, Anna Maria Affanni, Maddalena Alessandro, Patrizia Aureli, Roberto Banchini, Alessandro Bedini, Irene Berlingò, Angelo Bottini, Carla Brusa, Anna Di Bene, Roberto Egidi, Federica Galloni, Luciano Marchetti, Marco Merelli, Annamaria Moretti, Stefania Panella, Luigi Pellegrino, Antonietta Tomei, Rocco Tramutola, Mariasanta Valenti, Luigi Vergantini

Rappresentanti dell'Università degli studi Roma Tre DIPSU: Vieri Quilici, Pietro Ranucci

INDICE

Preambolo	4
CAPO I	
(disposizioni generali).....	7
art. 1 (<i>finalità</i>).....	7
art. 2 (<i>contenuti</i>)	7
art. 3 (<i>elaborati</i>).....	9
art. 4 (<i>quadro conoscitivo</i>)	13
art. 5 (<i>efficacia del PTPR</i>)	13
art. 6 (<i>efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici</i>)	14
art. 7 (<i>misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati</i>)	15
art. 8 (<i>beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a del Codice</i>).....	17
art. 9 (<i>beni paesaggistici art. 134 co1 lett. b del Codice</i>).....	18
art. 10 (<i>beni paesaggistici art. 134 co1 lett. c del Codice</i>).....	19
art. 11 (<i>autorizzazioni e pareri</i>).....	20
art. 12 (<i>autorizzazione per opere pubbliche</i>)	22
art. 13 (<i>definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture</i>).....	23
art. 14 (<i>eliminazione delle barriere architettoniche</i>).....	24
art. 15 (<i>errate o incerta perimetrazione dei vincoli</i>).....	24
CAPO II	26
(disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi).....	26
art. 16 (<i>i sistemi di paesaggio - individuazione</i>)	26
art. 17 (<i>paesaggi - disciplina di tutela e di uso</i>).....	27
art. 18 (<i>obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</i>).....	31
art. 19 (<i>le unità geografiche del paesaggio - individuazione</i>).....	32
art. 20 (<i>le unità geografiche del paesaggio - disciplina di valorizzazione</i>)	33
art. 21 (<i>paesaggio naturale</i>)	33
art. 22 (<i>paesaggio naturale agrario</i>)	47
art. 23 (<i>paesaggio naturale continuità</i>)	60
art. 24 (<i>paesaggio agrario di rilevante valore</i>)	74
art. 25 (<i>paesaggio agrario di valore</i>).....	88
art. 26 (<i>paesaggio agrario di continuità</i>)	103
art. 27 (<i>paesaggio degli insediamenti urbani</i>)	118
art. 28 (<i>Paesaggio degli insediamenti in evoluzione</i>).....	131
art. 29 (<i>paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto</i>)	144
art. 30 (<i>parchi, ville e giardini storici</i>)	158
art. 31 (<i>paesaggio dell'insediamento storico diffuso</i>)	169
art. 32 (<i>Reti, infrastrutture e servizi</i>)	181

CAPO III

(modalità di tutela delle aree tutelate per legge)	195
art. 33 (<i>protezione delle fasce costiere marittime</i>)	195
art. 34 (<i>protezione delle coste dei laghi</i>)	197
art. 35 (<i>protezione dei corsi delle acque pubbliche</i>)	199
art. 36 (<i>protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm</i>)	203
art. 37 (<i>protezione dei parchi e delle riserve naturali</i>)	204
art. 38 (<i>protezione delle aree boscate</i>)	205
art. 39 (<i>disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico</i>)	207
art. 40 (<i>protezione delle zone umide</i>)	209
art. 41 (<i>protezione aree di interesse archeologico</i>)	210

CAPO IV

(modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR)	214
art. 42 (<i>aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie</i>)	214
art. 43 (<i>insediamenti urbani storici e territori contermini</i>)	215
art. 44 (<i>borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermini</i>)	219
art. 45 (<i>beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini</i>)	220
art. 46 (<i>I canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna</i>)	221
art. 47 (<i>beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermini</i>)	221

CAPO V

(Interventi particolari)	223
art. 48 (<i>interventi su ville , parchi e giardini storici</i>)	223
art. 49 (<i>salvaguardia delle visuali</i>)	223
art. 50 (<i>attività estrattive</i>)	225
art. 51 (<i>aziende agricole in aree vincolate</i>)	227
art. 52 (<i>interventi di sistemazione paesaggistica e promozione della qualità architettonica</i>)	228

CAPO VI

(attuazione)	229
art. 53 (<i>opere e piani da corredare con SIP</i>)	229
art. 54 (<i>studio di inserimento paesistico - SIP</i>)	230
art. 55 (<i>strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti</i>)	231
art. 56 (<i>programmi di intervento per il paesaggio</i>)	232
art. 57 (<i>programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali</i>)	232
art. 58 (<i>parchi archeologici e culturali</i>)	234
art. 59 (<i>piani attuativi con valenza paesistica</i>)	234
art. 60 (<i>varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico</i>)	235

CAPO VII

(rapporto con altri strumenti di pianificazione).....	237
art. 61 (<i>rapporto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica</i>)	237
art. 62 (<i>norme transitorie di raccordo tra piano paesistico e strumenti urbanistici comunali generali e attuativi</i>)	238
art. 63 (<i>norma transitoria per le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela</i>)	239
art. 64 (<i>adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTPR</i>).....	240
art. 65 (<i>modifiche ai PTP art. 23 comma 1 della LR 24/98</i>)	240
art. 66 (<i>rapporto tra norme del PTPR e l.r. 24/98</i>)	241

Piano Territoriale Paesistico Regionale

NORME

Preambolo

In osservanza dell'adesione dello Stato all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice) di cui al Decreto legislativo 42 del 2004, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) del Lazio di cui agli articoli 21 22 e 23 della Legge regionale n. 24 del 1998 accoglie e trasferisce in ambito regionale le azioni e gli obiettivi politici per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale contenuti nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo approvato dal Consiglio Informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio il 10 e 11 maggio 1999 a Potsdam, nonché gli indirizzi e le direttive emanate dalla UE nelle materie affini.

In osservanza dell'adesione dello Stato al Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 133 del Codice il PTPR applica altresì i principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge del 9 gennaio 2006 n. 14.

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, della storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice.

Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di "Paesaggio" contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l'insieme dei beni costituenti l'identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento.

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989-1990.

Il quadro conoscitivo si sostanzia attraverso il riconoscimento, la descrizione e la perimetrazione dei beni e costituisce il Sistema Informativo Territoriale Regionale per il Paesaggio attraverso il relativo GIS in ottemperanza agli articoli 3 e 24 della l.r. 24/98; in particolare:

- a) il riconoscimento consiste nella individuazione delle fonti dei beni di cui al precedente comma 1 ovvero:
 - fonti dello stato di fatto derivanti da una attività scientifica di analisi e lettura delle parti costitutive del territorio e connotative del paesaggio, la cui individuazione risulta anche in documenti ed atti scientifici ovvero di pianificazione settoriali nonché tramite la utilizzazione della Carta dell'Uso attuale del Suolo della Regione Lazio realizzata sulla base del volo 1998-1999 nell'anno 2003;
 - fonti dello stato di diritto derivanti da una attività scientifica e tecnica di ricognizione delle disposizioni degli atti regionali, statali e comunitari attinenti l'individuazione dei beni costitutivi del paesaggio, dell'ambiente naturale e culturale
 - fonti di strumenti di pianificazione territoriale in particolare dei vigenti Piani Territoriali Paesistici di cui alle leggi 1497 del 1939 e 431 del 1985.
- b) la descrizione riguarda: la individuazione ed i contenuti degli atti amministrativi o delle disposizioni legislative da cui i beni discendono e la loro classificazione, l'identificazione e costituzione in repertori, cartacei ed informatici, connessi al GIS, secondo un identificativo regionale e con riferimento ad eventuali classificazioni statali e/o comunitarie;
- c) la perimetrazione riguarda la localizzazione sulla Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (volo 1989/1990) dei beni attraverso la individuazione cartografica e la digitalizzazione degli elementi cartografici (in forma vettoriale) associati alla banca dati.

Il bene paesaggistico assume diversa valenza in relazione alla propria configurazione spaziale in particolare è:

- a) d'insieme quando riguarda territori estesi e comprensivi di beni di varie entità tematiche;
- b) areale quando riguarda una parte estesa del territorio con carattere monotematico;
- c) d'ambito quando riguarda una porzione ridotta di territorio con carattere monotematico;
- d) lineari quando riguarda una componente territoriale di tipo infrastrutturale o di rete;
- e) puntuali quando riguarda singoli elementi.

Il quadro conoscitivo si configura quale organica rappresentazione dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio presenti nel territorio ed è elemento costitutivo del PTPR, esso è contenuto nella serie di tavole B, con esclusione degli usi civici (inseriti solo in parte), nella serie di tavole C, nonché nei repertori cartacei e informatici ad esse allegati e nella Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio.

Il quadro conoscitivo è un elemento dinamico al cui processo formativo e integrativo concorrono tutte le pubbliche amministrazioni competenti e gli enti

locali territoriali; costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei programmi del PTPR, costituisce altresì riferimento per la valutazione urbanistica e la valutazione di sostenibilità, per la parte di competenza regionale, dei progetti di opere ed interventi e dei piani urbanistici e settoriali.

La cartografia allegata al PTPR costituisce altresì monitoraggio delle caratteristiche storico culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico percettive del territorio laziale quale prima fase conoscitiva da aggiornare ed integrare periodicamente anche in base alla collaborazione istituzionale tra la Regione, lo Stato e gli Enti locali.

Il quadro conoscitivo è realizzato in coerenza con ciascun livello di pianificazione territoriale ed urbanistica con il contributo delle Province, dei Comuni e delle Amministrazioni o Enti a cui sono attribuite competenze territoriali, nonché dei piani settoriali nazionali, regionali e provinciali; tali strumenti provvedono ad integrare ed approfondire il quadro conoscitivo del PTPR secondo il loro specifico campo di interesse ed efficacia.

Alla realizzazione del quadro conoscitivo concorrono anche le associazioni che svolgono attività nel campo culturale, naturale e paesistico tramite segnalazioni di integrazione dei beni, specifiche per aree territoriali.

CAPO I
(disposizioni generali)

art. 1
(finalità)

1. In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione e dall'articolo 45 dello Statuto della Regione Lazio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato PTPR, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato.
2. Il PTPR è redatto secondo i contenuti della Legge Regionale n. 24 del 6.7.1998 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"; è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d'uso l'intero territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi dell'art. 135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dai successivi Decreti legislativi integrativi e correttivi del 24 marzo 2006 n. 156 e n. 157, di seguito denominato Codice.
3. Il PTPR ottempera inoltre agli obblighi previsti nell'articolo 156 del Codice; assume come propri ed applica i principi, i criteri, le modalità ed i contenuti negli artt. 135 e 143 del Codice, già in parte compresi nell'Accordo del 19 aprile 2001 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni.
4. Il PTPR è stato redatto in base ad un "Accordo di collaborazione istituzionale" con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 5814/1998 e sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della l. 241/1990, anticipando le disposizioni dell'art. 143 comma 3 e dell'art. 156 comma 3 del Codice.

art. 2
(contenuti)

1. Il PTPR è articolato in:
 - a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

- b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 del Codice e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
 - c) dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135 del Codice;
 - e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
 - f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
 - g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
 - h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice, di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142 dello stesso Codice, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione:
- 2 Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di conservazione e trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h) nonché quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145 del Codice.
 - 3 In base alle disposizioni di cui all'art. 158 del Codice e all'art. 23 del relativo Regolamento di attuazione (RD 1357/1940) il PTPR definisce inoltre:
 - Le zone di rispetto;
 - Il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili e gli eventuali parametri tecnici ai quali riferirsi nelle procedure autorizzative;
 - Le norme per i diversi tipi di costruzioni;
 - La distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
 - I criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora;
 - i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.
 - 4 I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.

- 5 Per contenuti di natura descrittiva si intendono le analisi , le elaborazioni ed i criteri che sottendono al quadro conoscitivo ed alle scelte progettuali del PTPR nonché la descrizione dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.
- 6 Per contenuti di natura prescrittiva si intendono le disposizioni che regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice e sono direttamente conformative dei diritti di terzi in tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.
- 7 Per contenuti di natura propositiva e di indirizzo si intendono le disposizioni che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti interessati dal presente Piano e possono essere recepite nei piani urbanistici o nei piani settoriali del medesimo livello, essi costituiscono in ogni caso supporto per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico anche ai fini della redazione della relazione paesaggistica, di cui al DPCM 12 dicembre 2005 (GU n. 25 del 31 gennaio 2006).

art. 3 *(elaborati)*

1. Il PTPR è costituito dai seguenti atti e elaborati:

Relazione generale

- allegato "Atlante fotografico dei beni paesaggistici tipizzati"

Norme

Sistemi ed ambiti di paesaggio - tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000 e Quadro sinottico con la legenda;

Beni paesaggistici - tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000 e Quadro sinottico con la legenda;

Repertorio dei beni:

Allegato A immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del co. 1 art. 136 DLgvo 42/2004;

- **A1** Elenco Provincia di Frosinone;
- **A2** Elenco Provincia di Latina;
- **A3** Elenco Provincia di Rieti;
- **A4** Elenco Provincia di Roma
- **A5** Elenco Provincia di Viterbo;

Allegato B immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. a) e b) del co. 1 art. 136 DLgvo 42/2004;

- **B1** Provincia di Roma e Provincia di Frosinone;

Allegato C aree tutelate per legge lett. a), b) e c) del co. 1 art. 142 DLgvo 42/2004;

Allegato D aree tutelate per legge lett. f), h) e i) del co. 1 art. 142 DLgvo 42/2004;

Allegato E aree tutelate per legge lett. m) del co. 1 art. 142 DLgvo 42/2004;

- **E1** Beni areali Provincia di Frosinone. Latina e Rieti;
- **E2** Beni areali Provincia di Roma(parte prima);
- **E3** Beni areali Provincia di Roma(parte seconda);
- **E4** Beni areali Provincia di Roma (parte terza);
- **E5** Beni puntuali Provincia di Roma;
- **E6** Beni lineari Provincia di Roma;
- **E7** Beni areali e lineari Provincia di Viterbo (parte prima);
- **E8** Beni areali Provincia di Viterbo (parte seconda);

Allegato F immobili e aree **tipizzati individuati** dal PTPR art. 134 comma 1 lettera c) del DLgvo 42/2004;

- **F1A** aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie, individuate in n. 9 tavole in scala 1:25.000;
- **F1B**
 - insediamenti urbani storici e territori contermini;
 - borghi e beni singoli dell'architettura rurale;
 - canali delle bonifiche agrarie;
 - beni geomorfologici e carsico-ipogei.
- **F2** Beni storico-archeologici puntuali e lineari della Provincia di Frosinone
- **F3** Beni storico-archeologici puntuali e lineari della Provincia di Latina;

- **F4** Beni storico-archeologici puntuali e lineari della Provincia di Rieti;
- **F5** Beni storico-archeologici puntuali e lineari della Provincia di Roma;
- **F6** Beni storico-archeologici puntuali e lineari della Provincia di Viterbo;

Beni del patrimonio naturale e culturale - tavole C da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000 e Quadro sinottico con la legenda;

Repertorio dei beni:

Allegato G beni del patrimonio naturale;

Allegato H beni del patrimonio culturale;

Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti

Allegato 1 - Criteri di valutazione dei contributi dei comuni;

Allegato 2 - Tavole D da 1 a 42, redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000, e Quadro sinottico regionale con la relativa legenda;

Allegato 3 - Schede di ciascun Comune raggruppate per ambito provinciale, contenenti la sintesi descrittiva della proposta, le relative controdeduzioni definitive con allegati, ove necessario, gli stralci cartografici ed i Quadri provinciali riepilogativi, così suddivise:

- 3A.** Provincia di Latina;
- 3B.** Provincia di Frosinone;
- 3C.** Provincia di Rieti;
- 3D.** Provincia di Roma (parte prima);
- 3E.** Provincia di Roma (parte seconda);
- 3F.** Provincia di Viterbo;
- 3G.** Comune di Roma (parte prima);
- 3HA.** Comune di Roma (parte seconda A);
- 3HB.** Comune di Roma (parte seconda B);

2. gli elaborati hanno i seguenti contenuti e natura :

- a) la “Relazione” generale contiene: i criteri per la riconduzione delle classificazioni dei PTP vigenti ai sistemi e agli ambiti del paesaggio che costituiscono la struttura normativa del PTPR; la connessione fra quadro conoscitivo utilizzato e riconoscimento dell’articolazione del paesaggio laziale in sistemi ed ambiti; la specificazione dei criteri di recepimento delle norme della legge regionale 24/98 relative ai beni diffusi (capo II)

all'interno della singola specificità territoriale. La relazione ha natura descrittiva.

- b) le “Norme” contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme regolamentari per l'inserimento degli interventi da applicare nell'ambito di paesaggio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzate, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi. Le norme hanno natura prescrittiva.
- c) I “Sistemi ed ambiti di paesaggio” – tavole A, contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. I Sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva.
- d) i “Beni del paesaggio” - tavole B e i relativi repertori, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell'art. 142 del Codice: “le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici” disciplinati nell'art. 11 della Lr 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva .
- e) i “Beni del patrimonio naturale e culturale” - tavole C ed i relativi repertori contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica.

Le Tavole C contengono anche l'individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché l'individuazione di ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR di cui all'articolo 31.1 della l.r.24/98.

La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

- f) Le proposte comunali di modifica dei PTP vigenti Allegati 1, 2 e 3 contengono la descrizione delle proposte formulate dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell'art. 23 comma 1 della l.r.24/98 e deliberate dai Consigli Comunali entro il 20.11.2006, termine ultimo fissato per la presentazione delle osservazioni medesime, individuate nelle tavole D (Allegato 2), i Criteri di valutazione (allegato 1) e le relative controdeduzioni (allegato 3). Le tavole D hanno natura descrittiva. I criteri di valutazione per l'esame delle osservazioni comunali, preliminari alla

pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni alle medesime con i relativi stralci cartografici hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella tavola A e nelle presenti norme.

art. 4
(quadro conoscitivo)

- 1 Il quadro conoscitivo dei beni paesaggistici, contenuti nelle tavole B, è attribuito alle amministrazioni competenti in materia dello Stato e della Regione alla quale è attribuita la materia, che possono agire anche su segnalazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.
- 2 Le amministrazioni pubbliche territoriali concorrono alla integrazione ed implementazione del quadro conoscitivo in occasione della adozione di piani territoriali, settoriali e urbanistici di competenza, ovvero, per i comuni, tale attività è svolta obbligatoriamente in sede di recepimento del PTPR negli strumenti vigenti in base alla procedure degli articoli successivi.
- 3 In particolare agli enti locali territoriali compete l'integrazione dei beni indicati nel PTPR alle tavole C, ovvero ulteriori categorie di beni attinenti il patrimonio naturale culturale e del paesaggio indicate in particolare negli obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di cui al paragrafo 2 del quadro sinottico generale del PTRG.
- 4 La Regione attiva, ai sensi dell'art. 156 comma 2 del Codice, particolari forme di collaborazione con lo Stato volte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi; la stessa attività è rivolta alle Province, ai Comuni ed alle organizzazioni culturali, sociali ed economiche.

art. 5
(efficacia del PTPR)

1. Il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del Codice.
2. Sono beni paesaggistici:
 - a) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente di cui all'art. 136 del Codice; in tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle presenti norme.

- b) i beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme.
 - c) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal presente PTPR in base alle disposizioni di cui all'articolo 143 del Codice ed ai sensi dell'articolo 134 lettera c) del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV delle presenti norme.
3. Non sono beni paesaggistici quelli derivanti da individuazioni di natura urbanistica ovvero originati da destinazioni degli strumenti urbanistici comunali ancorché discendenti da prescrizioni della Regione Lazio espresse in sede di approvazione degli strumenti medesimi; agli stessi beni, fatta salva la loro efficacia ai fini urbanistici, non si applicano le procedure di autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del Codice.
4. I "Beni paesaggistici" - tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'art. del Codice nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 134 lettera a) del Codice. E' fatta salva la loro individuazione, modifica ed integrazione effettuata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della l.r. 24/98 e 15 delle presenti norme.

art. 6

(efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici)

1. Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.
2. Nelle parti del territorio di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti sopra indicati e le loro varianti possono recepire le proposte e gli indirizzi del PTPR adeguandoli alle specifiche realtà locali.
3. Nelle aree che non risultano interessate dai beni paesaggistici le scelte operate in sede di piani urbanistici o di piani settoriali possono costituire un contributo al quadro conoscitivo del PTPR.

art. 7

(misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati)

1. Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione di Consiglio regionale, di seguito denominati PTP ed elencati nelle successive tabelle: 1 (PTP Lazio) e 2 (PTP Roma e Fiumicino).
2. Per la porzione di territorio interna al Comune di Roma nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti il PTPR rinvia a quanto previsto dal PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti" adottato dalla Giunta Regionale con atto n. 454 del 25 luglio 2006, già sottoposto alle forme di pubblicità che prosegue in via autonoma il procedimento di formazione avviato ai sensi dell'articolo 23 della LR 24/1998.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis della LR 24/98, dalla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR fino alla data di pubblicazione della sua approvazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 23, comma 2 della LR 24/98 per i beni paesaggistici, ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, si applicano in salvaguardia le disposizioni del PTPR adottato.
4. Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a) e b) del Codice, fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva.
5. Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134 comma 1 lettera c del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche in presenza di classificazione per zona ai fini della tutela contenuta nei PTP vigenti.
6. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico con provvedimento dell'amministrazione competente successivamente all'adozione del PTPR si conferma la disciplina di tutela e di uso prevista dal PTPR per l'ambito di paesaggio in cui l'area risulta individuata; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del PTPR.
7. Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti istitutivi di vincolo, in attesa dell'approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta regionale; a decorrere dalla data della pubblicazione dell'adozione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della LR 24/98 gli elaborati "Beni Paesaggistici" – Tavole B sostituiscono, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti.

Tabella 1 - I Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colleferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98

Tabella 2 - I Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/5	Decima Frigoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006
Ptp n. 15/9	Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001

L.r. – Legge Regionale
Dgr – Delibera della Giunta Regionale
Dcr – Delibera del Consiglio Regionale

art. 8
(beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a del Codice)

1. I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del Codice riguardano:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
2. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico effettuati dallo Stato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dalla Regione Lazio tramite deliberazioni della Giunta Regionale, sono individuati cartograficamente nelle Tavole B e descritti nei repertori allegati per ciascuno dei cinque ambiti provinciali.
3. Il Piano ha effettuato, ai sensi dell'art. 22 della LR 24/98, la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi dei provvedimenti individuati dei beni di cui al precedente comma anche sulla base di verbali condivisi e sottoscritti, discendenti dall'attività prevista nell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali, trasferendo le perimetrazioni dalla cartografia originaria catastale o IGM 1:25.000 allegata al provvedimento sulla CTR 1:10.000.
4. Le Tavole B ed i repertori contengono le informazioni di riferimento dei singoli provvedimenti e quelle discendenti dalla ricognizione effettuata in base all'Accordo di cui sopra e in particolare l'individuazione delle modifiche delle perimetrazioni e la descrizione delle rettifiche del dispositivo che, ai sensi dell'art 22 comma 2 bis, costituiscono, al termine della procedura approvativa del PTPR, conferma e rettifica dei provvedimenti dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 lettera a) del Codice; fino a tale termine restano in vigore ai fini delle procedure autorizzative le perimetrazioni come pubblicate nei relativi provvedimenti .

5. Le Tavole B ed i repertori contengono inoltre la segnalazione di eventuali contenziosi in atto ed i relativi provvedimenti giurisdizionali assunti ovvero gli estremi delle sentenze passate in giudicato. In tale ultimo caso le perimetrazioni dei provvedimenti annullati non sono individuate nelle Tavole B.
6. Le Tavole B ed i repertori contengono inoltre, ai sensi dell'art 143 comma 5 lett. b) del codice, la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; l'entrata in vigore delle disposizioni del presente comma è subordinata all'approvazione del PTPR con l'intesa di cui all'articolo 143 comma 3 del Codice nonché all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145 del Codice e dell'art. 27.1 della lr 24/98".
7. Ai beni paesaggistici individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente non si applica l'esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.
8. Ai beni paesaggistici individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle presenti norme.

art. 9

(beni paesaggistici art. 134 co1 lett. b del Codice)

1. I beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e del comma 1 dell'articolo 142 del Codice, nella Regione Lazio riguardano:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.
2. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge le aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 3. I beni paesaggistici tutelati per legge sono individuati nelle Tavole B e descritti nei relativi repertori con riferimento alla LR 24/98 che ha precisato, nel capo II, sia la definizione normativa che i criteri di individuazione dei beni medesimi, con integrazioni e specificazioni contenute nelle presenti norme .
 4. Ai beni paesaggistici tutelati per legge individuati nelle Tavole B si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme
 5. Le modalità di tutela dei beni paesaggistici tutelati per legge, con riferimento agli elaborati cartografici, contengono, ai sensi dell'art 143 comma 5 lett. a), la individuazione delle aree nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi dell'articolo 145 del Codice e dell'art. 27.1 della lr 24/98" previa approvazione del PTPR con l'intesa di cui all'articolo 143 comma 3 del Codice.

art. 10

(beni paesaggistici art. 134 col lett. c del Codice)

1. I beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice ed in base alle disposizioni dell'articolo 143 dello stesso Codice costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio, individuati nelle tavole B, sono:

- a) le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
 - b) gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri;
 - c) I borghi dell'architettura rurale, i beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermine di 50 (cinquanta) metri;
 - d) I beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 (cento) metri;
 - e) I canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri ciascuno;
 - f) I beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermine di 50 (cinquanta) metri;
2. L'autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR e nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato.
 3. Ai beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell'art. 134 lettera c) si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV delle presenti norme.
 4. Le modalità di tutela dei beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell'art. 134 lettera c) con riferimento agli elaborati cartografici tavole "B", contengono, in analogia con quanto indicato per i beni paesaggistici tutelati per legge all'articolo 143 del codice, la individuazione delle aree o delle trasformazioni per le quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale senza l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 11 delle presenti norme, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato.

art. 11
(autorizzazioni e pareri)

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, comprese quelle tutelate per legge ancorché non individuate nelle tavole B del PTPR, è subordinata all'autorizzazione di

cui agli articoli 146 e 159 del Codice ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

2. L'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice sono subordinate al preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito del procedimento di formazione del piano; resta fermo l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica i singoli interventi previsti nei piani approvati.
3. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro - silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all'articolo 10 della Lr 24/98, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
4. Nell'ambito dei beni paesaggistici non sono inoltre soggetti ad autorizzazione paesaggistica sia gli interventi di trasformazione interna agli edifici e manufatti esistenti sia la modifica delle destinazioni d'uso con o senza opere, quando non comportino modifiche dello stato dei luoghi e all'aspetto esteriore degli edifici.
5. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1 sono espressi in conformità con le norme del PTPR e le relative cartografie prescrittive.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 134 del Codice si applicano le relative modalità o disciplina di tutela, se compatibili; in caso di contrasto prevale la più restrittiva, fatto salvo quanto espressamente specificato e risolto dalle stesse norme del PTPR.
7. Le autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 159 del Codice per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate dall'ente competente all'interno del procedimento di VIA.
8. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 159 del Codice, prima dell'adozione del presente PTPR devono intendersi valide, anche se in contrasto con le sopravvenienti norme paesaggistiche del PTPR, fino alla scadenza di validità quinquennale dell'autorizzazione medesima.

9. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 146 del Codice l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, sono fatti salvi i casi definiti dai commi 4 e 5 dell'articolo 167 e dell'art. 181 del Codice.
10. In relazione ai nulla osta da rilasciare ai fini dell'applicazione dell'art. 32 della legge 47/85 si rinvia alle specifiche disposizioni in materia ed alle circolari applicative emanate ai sensi dell'art. 34 della l.r. 24/98.
11. Per i beni, immobili ed aree tipizzati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettere a) e b), ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, esclusivamente per le richieste già presentate all'Amministrazione comunale alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della l.r. 24/98 e dalla stessa ancora non rilasciati, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 159 del Codice ed al presente articolo, è resa dal Comune nell'ambito del procedimento di competenza ed in relazione alla conformità con lo strumento urbanistico anche in deroga alle modalità di tutela prevista dal PTPR per il bene ma in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR per il bene tipizzato interessato dalle trasformazioni.

art. 12

(autorizzazione per opere pubbliche)

- 1 Le opere pubbliche devono essere previste negli strumenti urbanistici o nei piani territoriali o di settore approvati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 61 delle presenti norme.
- 2 Per le opere pubbliche statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147 del Codice.
- 3 Le opere pubbliche di interesse statale e regionale nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione territoriale aventi efficacia di piani di settore, sono consentiti anche in deroga alle norme del PTPR, previo esperimento del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme o delle procedure della VIA ove previste; il parere o l'autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni. Restano ferme le disposizioni relative a specifiche deroghe previste dalle presenti norme o dalla l.r. 24/98.
- 3 Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge prevalenti su quelle definite dal presente PTPR sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili; inoltre terminati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

art. 13

(definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)

1. Le definizioni contenute nelle presenti norme si riferiscono a quelle del Testo unico per l'edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380.
2. Nelle presenti norme, in particolare nei "paesaggi" la tipologia di trasformazione indicata con "recupero e ampliamenti inferiori al 20%" comprende tutte le categorie di cui al comma 1 lettere a, b, c, d all'articolo 3 del DPR 380/1 e gli ampliamenti di volume realizzati fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%, tipologie tutte consentite nei limiti espressamente indicati dalla disciplina di tutela e di uso.
3. La "sostituzione edilizia", relativa a interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/01, con sagoma ed area di sedime diversa dalla originaria ma interna all'area di pertinenza dell'immobile esistente, è riconducibile agli interventi di cui al comma 1 lettera e.1) all'articolo 3 del DPR 380/2001 indicati nei paesaggi nella tipologia "nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%".
4. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo precedente, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel PTPR ovvero ove non indicate:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente; tali interventi sono tutti consentiti nei limiti espressi nella disciplina di tutela del PTPR;
 - c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 53 e 54 delle presenti norme ; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle norme del PTPR;
 - d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti e impianti assimilabili

art. 14

(eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Fermo restando l'obbligo a richiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 146 e 159 del Codice, gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

art. 15

(errate o incerta perimetrazione dei vincoli)

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del Codice, come risultano definiti e accertati in base alle disposizioni contenute negli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, delle presenti norme la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni, con deliberazione del consiglio, e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.
4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 11 delle presenti norme, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice e alla effettiva esistenza dei beni di cui all'articolo 142 del Codice come definita ed accertata ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, delle presenti norme.

5. Per il PTPR adottato la pubblicità delle riperimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 di cui al presente articolo sono effettuate con l'approvazione del medesimo e la pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'art. 23 della l.r. 24/98; per il PTPR approvato la pubblicità delle riperimetrazioni avviene contestualmente ai successivi adeguamenti dello stesso ai sensi dei commi 7 e 7bis dell'art. 23 della l.r. 24/98.

CAPO II

(disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi)

art. 16

(i sistemi di paesaggio - individuazione)

1. Il PTPR, ai sensi dell'art. 135 del Codice e dell'articolo 22 comma 3 della l.r.24/98 ha individuato per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, di seguito denominati paesaggi, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.
2. Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.
3. La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico - culturali, naturalistiche ed estetico percettive ed è riconducibile alle tre configurazioni fondamentali del :
 - a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
 - b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai Paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;
 - c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai Paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali;
4. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema sotto riportato.

<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE</i>	Paesaggio naturale
	Paesaggio naturale agrario
	Paesaggio naturale di continuità
<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO</i>	Paesaggio agrario di rilevante valore
	Paesaggio agrario di valore
	Paesaggio agrario di continuità
<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO</i>	Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
	Parchi, Ville e Giardini storici
	Paesaggio dell'insediamento urbano
	Reti infrastrutture e servizi
	Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
	Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

- 5** Il PTPR individua inoltre nelle Tavole A - sistemi ed ambiti di paesaggio- gli “ambiti di recupero e valorizzazione”. In tali ambiti, in tutti paesaggi, possono essere attivati, con gli strumenti di cui all’articolo 55 delle presenti norme, progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio regionale considerati prioritari ai sensi dell’articolo 143 del codice.
- 6** Il PTPR individua altresì nelle tavole A - sistemi ed ambiti di paesaggio - le “aree o punti di visuale”; in tali aree per tutti i paesaggi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 3 delle presenti norme.

art. 17
(paesaggi - disciplina di tutela e di uso)

1. Ogni “Paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C).
2. Nella tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.

3. Nella tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.
4. Nella tabella C) vengono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche
5. La disciplina delle azioni e trasformazioni che non risultano in alcun modo individuate si ricava in via analogica tenendo conto degli specifici obiettivi di qualità paesistica e dei fattori di rischio definiti per ogni paesaggio nella tabella A)
6. Ai paesaggi sono state coerentemente ricondotte, per quanto possibile, in applicazione del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 24/98, le classificazioni per zone contenute nei Piani Paesistici vigenti al momento dell'adozione del PTPR.
7. Le modalità di tutela delle aree tutelate per legge e degli immobili ed aree tipizzati da presente Piano sono disciplinate nel Capo III e nel Capo IV anche con riferimento alla disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi.
8. La disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi si riferisce alla seguente classificazione di usi e di interventi elencati:

Tipologie di interventi di trasformazione per uso	
1	Usi agricolo e silvopastorale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
1.2.3	Abitazioni rurali
1.2.4	strutture per agriturismo
1.2.5	recupero centri rurali esistenti
1.2.6	Formazione nuovi centri rurali
2	Usi per attività di urbanizzazione
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 comma 1 lettera e.2 Dpr 380/01)
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 comma 1 lettera e.2 Dpr 380/01)

3	Usa Residenziale
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/01.
3.3	istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 comma 1 lettera e.5 DPR 380/01)
4	Usa produttivo, commerciale e terziario
4.1	Laboratori artigianali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.2	strutture commerciali e terziarie
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.3	servizi pubblici generali
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.4	strutture produttive industriali
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
4.5	istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 D.P.R. 380/01)
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)
4.6.1	recupero e ampliamenti
4.6.2	nuova realizzazione
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)
4.7.1	recupero e ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione
4.8	Discariche
4.8.1	recupero e ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione
5	Usa Turistico Sportivo e Culturale
5.1	insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.3	Rifugi
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%

5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.5	Campeggi
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.6	impianti sportivi coperti
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
6	Uso Tecnologico
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 D.P.R. 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)
6.2	installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/01)
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto
7	Uso Infrastrutturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità
7.2	nuove infrastrutture
7.2.1	viabilità locale
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari
7.2.3	grande viabilità
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici
7.2.6	piste ciclabili
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti
7.3.1	Adeguamento
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità
7.4.1	porti e aeroporti
7.4.2	nodi di scambio

- 9** Con riferimento alla tabella degli usi e trasformazioni di cui al presente articolo per “centro rurale esistente” si intendono gli insediamenti di interesse estetico tradizionale riconoscibili per essere sorti in funzione della attività di colonizzazione o bonifica dei territori agricoli; per centri di nuova formazione si intendono quelli riconducibili all’articolo 56 della l.r. 38/99
- 10** L’attività di trasformazione e conservazione ammessa nei singoli paesaggi, non può prescindere dalla relativa destinazione urbanistica prevista, per la corrispondente parte del territorio, dallo strumento comunale vigente; in assenza di tale corrispondenza l’attività ammessa dal PTPR non è attuabile. Lo strumento urbanistico può essere variato, in conformità alle norme del PTPR, in coerenza con gli usi compatibili e le trasformazioni consentite per il corrispondente ambito di paesaggio, fatte salve ulteriori limitazioni imposte dalla modalità di tutela delle aree tutelate per legge o tipizzate dal PTPR.
- 11** In relazione alle attività di trasformazione e conservazione ammesse dalla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi, ai fini delle autorizzazioni e pareri di cui all’articolo 11 delle presenti norme, fatte salve ulteriori limitazioni imposte dalla modalità di tutela delle aree tutelate per legge o tipizzate dal PTPR, qualora gli indici urbanistici ed i parametri edilizi non siano esplicitamente indicati nella disciplina di tutela e di uso, si fa riferimento a quelli stabiliti per la corrispondente parte del territorio dagli strumenti urbanistici vigenti.

art. 18

(obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio)

1. Il PTPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesistici riconosciuti ai diversi paesaggi o sistemi di paesaggio in cui è classificato il territorio regionale, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi.
2. Gli obiettivi di qualità e la disciplina di tutela sono ordinati, ai sensi dell’articolo 135 del Codice:
 - a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
 - c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
 - d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

art. 19
(le unità geografiche del paesaggio - individuazione)

1. Il territorio regionale è altresì riconosciuto in sistemi strutturali che si caratterizzano per l'omogeneità geomorfologia, orografica e per i modi di insediamento umano costituendo unità geografiche rappresentative delle peculiarità e dei caratteri identitari della Regione Lazio.
2. La individuazione delle unità geografiche del paesaggio è contenuta nella Tavola C e si fonda su un'attività scientifica di comparazione delle analisi e lettura del territorio effettuata da discipline diverse al fine della determinazione di una suddivisione dell'intero territorio regionale e risulta articolata nella seguente tabella; la individuazione cartografica delle unità geografiche può subire variazioni a seguito di studi e approfondimenti nell'ambito della redazione del regolamento di unità geografica di cui al successivo articolo

Sistemi strutturali	Unità geografiche
Catena dell'Appennino	1) Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano 2) Conca Reatina , Monti Lucretili 3) Monti Sabini 4) Monti Simbruini 5) Monti Ernici, Prenestini
Rilievi dell'Appennino	6) Monti Lepini, Ausoni, Aurunci
Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia	7) Monti Vulsini 8) Monti Cimini 9) Monti Sabatini 9.1) Monti Sabatini Area Romana 10) Monti della Tolfa 11) Colli Albani
Valli Fluviali	12) Valle del Tevere 13) Valle Sacco, Liri – Garigliano
Campagna Romana	14) Agro Romano
Maremme Tirreniche	15) Maremma Laziale 16) Litorale Romano 17) Agro Pontino 18) Piana di Fondi
Rilievi Costieri e Isole	19) Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

art. 20

(le unità geografiche del paesaggio - disciplina di valorizzazione)

1. Per ogni unità geografica del paesaggio vengono definite direttive, indirizzi, misure da seguire nell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché dei programmi di sviluppo approvati ai sensi della normativa in materia di programmazione territoriale e di settore.
2. Tali disposizioni sono connesse alle peculiarità delle singole unità geografiche individuate e sono elaborate attraverso il: "Regolamento paesaggistico di Unità geografica", predisposto a cura della struttura competente in materia di pianificazione paesistica della Regione Lazio sulla base di studi e ricerche sul campo.
3. Il Regolamento paesaggistico di Unità geografica ha natura propositiva e di indirizzo, è approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul BURL.
4. Fino all'approvazione del regolamento di unità geografica si applica la normativa regolamentare di cui alla tabella C contenuta nella disciplina del singolo paesaggio

art. 21

(paesaggio naturale)

1. Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità.
2. La tutela è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia

Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Coste dei laghi Coste del mare Corsi d'acqua pubblica Zone umide Boschi Montagne sopra i 1200 metri Biotopi Monumenti naturali</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale</p> <p>Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi</p> <p>Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere</p> <p>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso - attenta politica di localizzazione e insediamento - misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.</p> <p>Valorizzazione dei beni naturali e culturali</p> <p>Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive</p>	<p>Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione</p> <p>Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso promiscuo</p> <p>Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa</p> <p>Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.</p> <p>Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe, Attività estrattive, discariche e depositi cielo aperto.</p>

Tabella B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono compatibili le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi, la costruzione di ricoveri per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	È consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento funzionale nei limiti di aumento di volume inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	

1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono ammesse subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti. Il SIP deve prevedere azioni di valorizzazione paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 c.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentito
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione del patrimonio edilizio e della rete viaria esistenti compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non compatibili
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 e.2 Dpr 380/01)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lettera e.2 Dpr 380/01)	Consentito esclusivamente adeguamento funzionale servizi esistenti
3	Uso Residenziale	
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di volume nè di

		superfici esterne coperte e/o pavimentate. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	Non consentita
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01)	Non compatibile
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	
4.1	Laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
4.2	strutture commerciali e terziarie	conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co. 1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale da prevedere in un SIP.
4.3	servizi pubblici generali	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% è consentita esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 D.P.R. 380/01)	Consentito per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale ed eliminazione delle attività incompatibili anche con la rilocalizzazione

4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non Compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.1	nuova realizzazione	Non Compatibile.
4.8	Discariche	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non Compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non Compatibile.
5	Uso Turistico Sportivo e Culturale	Salvaguardia e fruizione del patrimonio naturale
5.1	insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale e utili alla sua fruizione
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Non sono consentiti ampliamenti.
5.1.2	nuova realizzazione	Non Consentito.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale

5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile, nel limite massimo di 20mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
5.3	Rifugi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti : consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico nel rispetto delle alberature esistenti.

5.4.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente il recupero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/98.
5.5.2	nuova realizzazione	Non Consentito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/98.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti.
5.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture degli impianti esistenti.
5.7.2	nuova realizzazione	Non Consentito
6	Uso Tecnologico	sviluppo del territorio nel rispetto del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.3 D.P.R. 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista nel SIP.
6.2	installazione per impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 c.1 e.4 D.P.R. 380/01)	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale

		sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Non consentiti.
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Non consentiti.
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti solo se di pertinenza di manufatti esistenti se integrati o parzialmente integrati negli edifici stessi rispetto dei caratteri tipologici tradizionali.
7	Uso Infrastrutturale	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentiti
7.2	nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrate. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista nel SIP.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita solo l'apertura di strade forestali necessarie per le attività agro-silvo pastorali
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Nelle fasce costiere i sentieri di attraversamento della duna o dell'arenile devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono conservare la vegetazione esistente. E' prescritto il mantenimento degli accessi al mare o ai laghi, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.

7.2.6	piste ciclabili	Sono consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna o dell'arenile. I parcheggi non sono consentiti.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter l.r. 24/98 con esclusione di realizzazioni di nuovi tracciati.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve prevedere misure di miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme.
7.4.2	nodi di scambio	

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

Tabella C Paesaggio naturale - norma regolamentare		
1	Elementi Geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazione rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità

2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di

		una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano o rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali

		in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzata con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 22
(paesaggio naturale agrario)

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.
2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

Tab. A) Paesaggio naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<ul style="list-style-type: none"> - Aree agroforestali con vegetazione arbustiva o a pascolo naturale - aree costiere o aree di fondovalle a utilizzazione prevalentemente agricola - aree agricole ricadenti nelle aree naturali protette 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario Riqualficazione e recupero dei caratteri naturali propri Tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale Conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle marenne tirreniche Recupero degli ambiti parzialmente compromessi e ripristino ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> - Modificazione della compagine vegetale o morfologia - modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale - modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo Interruzione di processi ecologici e ambientali Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive) Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa

Tabella B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	Uso Agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto delle colture tradizionali e dei beni del patrimonio naturale
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonché, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	E' consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati; l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 50 ha. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20%. Le nuove realizzazioni sono consentite su lotto minimo 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c del co. 1 art.3 DPR 380/01) dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co. 1 art. 3 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento. Gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati anche all'approvazione di un PUA.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lett. d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione dei tessuti urbani e della rete viaria esistente compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non compatibile

2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 34 e.2)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente ed ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)	Consentito esclusivamente l'adeguamento funzionale servizi esistenti
3	Uso Residenziale	Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente agli interventi. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e o pavimentate.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	Non consentito
3.3	istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01).	Non compatibile
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio naturale agrario
4.1	laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario

4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e il risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Salvaguardia del paesaggio agrario
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, è subordinata al SIP. Non sono consentiti ampliamenti di volume, ne' di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
4.2.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.4	strutture produttive industriali	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente il recupero delle strutture esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione	Non consentita

4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/01)	Non compatibile
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
4.6.1	recupero e ampliamenti	E' consentito esclusivamente il recupero. Non sono ammessi ampliamenti salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 ml. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile
4.8	Discariche	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
5	Uso Turistico Sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio naturale agrario
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio naturale agrario
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo nonché, previo

		SIP, la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture. Sono ammessi ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico sanitario e tecnologico.
5.1.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 20 mc per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita
5.3	Rifugi	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione	Non consentita
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Valorizzazione del paesaggio agrario e promozione della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo. Sono consentiti ristrutturazione edilizia e ampliamenti inferiori al 20% previo SIP con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Il SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.4.2	nuova realizzazione	Consentita mediante recupero edifici esistenti; per la ristrutturazione edilizia e

		ampliamenti inferiori al 20% è necessaria la redazione del SIP.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi per risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate e di volumi.
5.5.2	nuova realizzazione	Non consentita
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
5.6.2	nuova realizzazione	Non consentita
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento di impianti sportivi esistenti compreso l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP con possibilità di realizzare le strutture strettamente necessarie per la loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico esistente con i.f. 0,001 mc/mq ed h. max 7 ml.
6	Uso Tecnologico	Utilizzazione del Paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e dei beni del patrimonio naturale
6.1	infrastrutture e impianti anche	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e

	per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrdoti, metanodotti, acquedotti)	per il trasporto di energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)	subordinate a SIP che deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post opera. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Non compatibili
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Non compatibili
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso Infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentito
7.2	nuove infrastrutture	Salvaguardia del paesaggio naturale agrario
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.

		Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e della caratteristiche del paesaggio agrario
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta con movimenti di terra max + o - 1,50 m sul piano di campagna
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano o naturale agrario e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del paesaggio naturale agrario
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.4.2	nodi di scambio	

3 Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

Tabella C paesaggio naturale agrario - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		Norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio, conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.

5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture. colori. Materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 23
(paesaggio naturale continuità)

1. Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.
2. La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.
3. In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio.
4. Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B.

Tab. A) Paesaggio naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<ul style="list-style-type: none"> - Aree interne o immediatamente adiacenti ai beni del paesaggio naturale (boschi, vegetazione ripariale) -componenti integrative del paesaggio naturale (pascoli, rocce ed aree nude) - Aree di pregio con elementi di interesse naturalistico interne o adiacenti a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione quali: - Corridoi naturalistici con funzione di connessione con i paesaggi naturali - aree di crinale, ali di altipiano - aree di margine di particolare qualità vegetazionale o morfologica 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale Riqualficazione e recupero dei caratteri naturali propri protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso <ul style="list-style-type: none"> - attenta politica di localizzazione e insediamento - utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico 	<ul style="list-style-type: none"> Modificazione della compagine vegetale o morfologia Interruzione di processi ecologici e ambientali Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree verdi ai fini insediativi (seconde case, strutture ricettive) Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa Aree estrattive ,discariche e depositi a cielo aperto Abusivismo

Tabella B Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	<p>Sono compatibili: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi.</p> <p>I silos ed impianti di serra, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, possono esse realizzati subordinatamente a PUA e SIP che ne verifichino la localizzazione non impattante. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare modeste strutture per il ricovero degli animali.</p> <p>Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi</p>
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20% . Non sono consentite nuove edificazioni.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti. Il SIP deve prevedere azioni di valorizzazione paesaggistica
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

		La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla disciplina regolamentare.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti, utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non compatibile
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/01)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)	Consentito esclusivamente l'adeguamento funzionale servizi esistenti
3	Uso residenziale	Attenta politica di localizzazione e insediamento Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, nonché l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3c.1 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	Non consentita

3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c. 1 lett. e. 5 DPR 380/01)	Non compatibile
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio e fruizione dei paesaggi contigui
4.1	laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	conservazione attività esistenti
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, è subordinata al SIP. Non sono consentiti ampliamenti di volume, né di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP che deve prevedere azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito adeguamento funzionale servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico

4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentite esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/01)	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	conservazione delle attività compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste del mare o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
4.6.2	nuova realizzazione	Consentita per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste del mare o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile

4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione dei paesaggi contigui
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentito
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 20mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e

		straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% da realizzare nel rispetto delle componenti naturali.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette nel rispetto delle componenti naturali.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono ammessi ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti. In caso di ampliamenti le strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente
5.5.2	nuova realizzazione	Consentiti, previo SIP i campeggi nonché i servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP.

5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di servizi strettamente indispensabili alla fruizione di impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione di impianti sportivi previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per ha e altezza massima di m 7,00.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP.
5.7.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto, nonché di servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrdoti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e di trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)	subordinate a SIP che deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti	Consentiti previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione alle modificazioni della morfologia dei luoghi, dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di

	fotovoltaici)	processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Consentiti previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti manufatti di modesta dimensione strettamente necessari alla funzionalità del tracciato viario esistente o consentito dalle presenti norme compatibilmente con la morfologia dei luoghi e della salvaguardia delle visuali.
7.2	Nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	Grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.

7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Sono consentiti anche impianti elementari per la sosta. I sentieri di attraversamento della duna devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono essere compatibili con la vegetazione esistente. E' prescritto il mantenimento dello stato degli accessi al mare, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione, anche visiva dei paesaggi naturali circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano, rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli
7.4.2	nodi di scambio	articolo 12 e 61 delle presenti norme

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

Tabella C - paesaggio naturale di continuità - norma regolamentare		
	Elementi del paesaggio	Norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazione rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasivi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e

		riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	

5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisca elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento , per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 24
(paesaggio agrario di rilevante valore)

1. Il Paesaggio agrario di rilevante valore è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.
2. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico.
3. In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni .
4. La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.

Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Seminativi di grande estensione</p> <p>Prati stabili (foraggera permante)</p> <p>Aree di coltivazione tipica o specializzata (vigneti, uliveti, noccioleti)</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore</p> <p>Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali</p> <p>Riqualificazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio agricolo. <p>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</p>	<p>Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico</p> <p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Suddivisione e Frammentazione</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle attività agricole</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico</p>

Tabella B) Paesaggio agrario di rilevante valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio dell'uso agricolo e silvo pastorale nel rispetto delle colture e dei metodi tradizionali e dei valori identitari del paesaggio agrario di rilevante valore
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali.
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha.

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture e SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale .
1.2.3	abitazione rurale	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c del DPR 380/01) dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonchè per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto anche il SIP. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare

		contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non compatibili
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione dei tessuti dei borghi agricoli e della rete viaria esistente
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	E' consentita la ristrutturazione urbanistica dei centri rurali esistenti subordinatamente ad un piano attuativo con valenza paesistica finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire valutazioni sulla conservazione dei caratteri estetico-tradizionali dell'insediamento rurale e sul miglioramento della percezione visiva.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/01)	E' consentito l'adeguamento delle reti di servizio esistenti e la realizzazione di nuove reti legate ad edificazioni presenti o ammesse dalle presenti norme ed ai relativi adeguamenti funzionali e tecnologici.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)	Consentito l'adeguamento funzionale servizi esistenti. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01 .	Non consentita
3.3	istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non compatibili

4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
4.1	laboratori artigianali	Valorizzazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di rilevante valore
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonchè per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Non sono consentiti ampliamenti.
4.2.2	nuova realizzazione	Non compatibile
4.3	servizi pubblici generali	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento funzionale di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.3.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.4	strutture produttive industriali	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle

		prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione	Non compatibili
4.5	istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01)	Non compatibili
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Conservazione degli usi compatibili con la tutela del paesaggio agrario di rilevante valore.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Per gli impianti esistenti contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale. Non consentiti ampliamenti.
4.6.2	nuova realizzazione	Consentita esclusivamente se legata alle attività esistenti in ogni caso deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibili. Sono consentite le opere di ripristino delle attività agricole o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibili
4.8	Discariche	Tutela del paesaggio agrario di rilevante valore
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede

		di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
5	Uso turistico sportivo e culturale	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture di cui alla disciplina regolamentare. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di concepimento nonché gli adeguamenti igienico-tecnologici è subordinata al SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Conservazione delle strutture esistenti
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibile
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	Strutture scientifiche, centri culturali e musei	valorizzazione del paesaggio agrario e promozione dell'uso agricolo tradizionali e della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture di cui alla disciplina regolamentare. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)

		dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 delle leggi regionali di recepimento nonchè l'ampliamento inferiore al 20% sono subordinati a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita previo SIP preferibilmente mediante recupero e ampliamento degli edifici esistenti.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente recupero dei campeggi esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	conservazione e recupero di impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito il recupero e l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti e dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione nonchè l'ampliamento degli impianti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, previo SIP, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/50 della superficie fondiaria nonchè la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,001 mc/mq e altezza massima 7 ml.
6	Usò tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto di energia nel rispetto della

	comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Consentiti gli impianti fotovoltaici
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Non compatibili
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
7	Uso infrastrutturale	Fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali.
7.2.1	viabilità locale	E' consentita esclusivamente l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve

		fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta nel rispetto della morfologia dei luoghi, con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Conservazione e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione del paesaggio agrario e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
7.4.1	Porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli
7.4.2	nodi di scambio	articolo 12 e 61 delle presenti norme

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di rilevante valore - norma regolamentare		
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

del paesaggio rurale		
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture. colori. materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 25
(paesaggio agrario di valore)

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.
2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola
4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.

Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Seminativi di media e modesta estensione</p> <p>Colture tipiche o specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti castagneti, noccioleti)</p> <p>Vivai</p> <p>Colture orticole</p> <p>Centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari</p>	<p>mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - valorizzazione energia rinnovabile - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete - Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti - attenta politica di localizzazione e insediamento - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione <p>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</p>	<p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Suddivisione e Frammentazione</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci</p>

Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre al recupero e ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; La cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha.

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero e ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture e SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale.
1.2.3	abitazione rurale	Oltre al recupero delle abitazioni rurali esistenti è consentita la nuova realizzazione con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) nonchè ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.

2	Uso per attività di urbanizzazione	Rafforzamento dei centri rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	E' consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati nei tessuti da recuperare e nella rete viaria esistente. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/01)	E' consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)	E' consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e le leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di	E' consentita la sostituzione edilizia se migliorativa della qualità del paesaggio agrario e degli insediamenti. Non sono consentite nuove realizzazioni.

	demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01.	
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non compatibile
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	mantenimento della vocazione agricola in relazione ad uno sviluppo sostenibile mediante: - promozione prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - formazione e qualificazione professionale rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività compatibili con il paesaggio agrario di valore, promozione prodotti locali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del DPR 380/01 nonché per ampliamenti inferiori

		al 20% deve essere redatto il SIP.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co.1 lettera d) del DPR 380/01 e alle nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite previo SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.4	strutture produttive industriali	Recupero e valorizzazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori paesistici preesistenti
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/01 nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett. e.5 DPR 380/01)	Consentiti, se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore

4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate a discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	
4.7.1	recupero e ampliamenti	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.1	recupero e ampliamenti	
4.8.2	nuova realizzazione	
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01 nonché l'ampliamento inferiore al 20% è subordinata a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	

5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Non consentiti
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Non consentiti
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e musei	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali e della cultura contadina nonché la studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 nonché l'ampliamento inferiore al 20% è subordinata a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita previo SIP preferibilmente mediante recupero edifici esistenti. Il SIP deve prevedere la misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei campeggi esistenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito previo SIP esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. Il SIP deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro

		fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e all'adeguamento funzionale dei servizi necessari per la loro fruizione è consentito l'ampliamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti, previo SIP, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/20 della superficie fondiaria nonchè la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,015 mc/mq e altezza massima 7 ml.
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrdoti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	istallazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam . La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate e di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale Consentita

6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti previo SIP
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.2.1	viabilità locale	E' consentita esclusivamente la realizzazione della viabilità di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	Viabilità di servizio all'uso agricolo o ad altri usi con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna

7.2.5	Percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Compatibili
7.2.6	piste ciclabili	Compatibili
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. I parcheggi sono comunque subordinati al SIP.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali nonché contenere proposte di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
7.4.1	Porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli
7.4.2	nodi di scambio	articolo 12 e 61 delle presenti norme

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di valore - norma regolamentare

Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	

5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 m se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 26
(paesaggio agrario di continuità)

1. Il Paesaggio agrario di continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.
2. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da diffusa edificazione utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola
3. La tutela è volta alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, alla valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici.
4. Previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo.

Tab. A) Paesaggio agrario di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Seminativi di media e modesta estensione</p> <p>Vivai</p> <p>Colture orticole</p> <p>Zone a edificazione residenziale o produttiva sparsa con superfici coperte inferiori al 30% dell'unità cartografata realizzata in conformità ai SUV o in contrasto con essi.</p> <p>Aree nude o improduttive soggette ad attività temporanee improprie o in abbandono in attesa di diversa destinazione</p>	<p>Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso</p> <p>-Attenta politica di localizzazione e insediamento</p> <p>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</p> <p>- sviluppo prodotti locali di qualità</p> <p>- sviluppo agriturismo</p> <p>- creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione</p> <p>- Valorizzazione energia rinnovabile</p> <p>- Promozione formazione e qualificazione professionale</p> <p>- Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni</p> <p>Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione</p> <p>- modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni</p> <p>Salvaguardia delle architetture rurali</p>	<p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Ulteriore suddivisione e frammentazione</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci</p>

Tabella B) Paesaggio agrario di continuità – Disciplina delle azioni / trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi nuove

		realizzazioni subordinatamente al SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale.
1.2.3	Abitazione rurale	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c, d del DPR 380/01) anche con ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	consentita la realizzazione di centri rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mq e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree (ai sensi della l.r.38/99)
2	Uso di attività di urbanizzazione	Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti Individuazione linee di sviluppo

		urbanistico ed edilizio compatibili
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica(art. 3 lettera f del DPR 380/01)	E' consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/01)	E' consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)	E' consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01.	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a valutazione di compatibilità paesistica e nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.

3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Compatibili in relazione a specifiche e comprovate esigenze.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: - sviluppo prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - Promozione formazione e qualificazione professionale - Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni
4.1	laboratori artigianali	Promozione e sviluppo delle attività compatibili con il paesaggio agrario e di miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete

4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.3	servizi pubblici generali	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti previo SIP. Il SIP dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.4	strutture produttive industriali	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad

		aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett.e.5 DPR 380/01)	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (e.7)	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.7.1	recupero e ampliamenti	
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.2	nuova realizzazione	Consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile

5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio agrario.
5.1.1	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti previo SIP. Il SIP dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibili.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Promozione dell'attività agricola tradizionale nonché la studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione	Consentita previo SIP per strutture scientifiche o centri culturali legati alla attività agricola tradizionale ed allo studio di tecniche innovative nonché la promozione del rapporto città campagna mediante recupero edifici esistenti con adeguamento dei materiali, colori e finiture. Possono altresì essere previste soluzioni di qualità architettonica di cui all'art. 52 delle presenti norme.

5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei campeggi esistenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito previo SIP esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. Il SIP deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere la misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentita, previo SIP, la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	conservazione degli usi compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito ampliamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, previo SIP.
6	Uso tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrdoti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti.
6.2	istallazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam . La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale

		sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate, e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Consentita inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o Verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
7	Uso infrastrutturale	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti previo SIP
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.2.1	viabilità locale	Consentita la realizzazione della viabilità locale connessa ai nuovi interventi.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti subordinatamente a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
7.2.3	grande viabilità	Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica

		complessiva dei luoghi.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentiti
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. I parcheggi sono comunque subordinati a SIP.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario nonché prevedere misure ed opere mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.4.1	porti aeroporti	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, delle infrastrutture legittimamente autorizzate ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale
7.4.2	nodi di scambio	Consentita inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio agrario di continuità - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del

		PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.

5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

art. 27
(paesaggio degli insediamenti urbani)

1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione. Tali ambiti sono perimetrali dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti di cui agli articoli 5 co. 4, 6 co. 5, 7 co. 7, e 31 quinquies della l.r. 24/98. Il riferimento per la individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell' Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato, in particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo con percentuale di occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in relazione anche del grado di trasformazione del territorio, nonché in relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.
2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

Tab. A) Paesaggio degli insediamenti urbani - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Insediamiento residenziale e/o produttivo continuo di recente formazione con superficie occupata maggiore del 30% dell'unità cartografata</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo espansione - promozione di tessuti integrati - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua) <p>Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi. 	<p>Intrusioni di elementi estranei e incongrui , con il paesaggio dell'insediamento urbano e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche</p> <p>Modificazioni dell'assetto urbanistico di tessuti urbani moderni di qualità</p> <p>Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico</p> <p>Depositi e discariche incontrollate</p>

Tabella B) Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con paesaggio urbano
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre alle categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentite nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonchè gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione del paesaggio urbano
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero con valenza paesistica. Il Sip deve fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.

2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazioni esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti o ammessi dalle presenti norme. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3	Uso residenziale	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettere a, b, c, d) co. 1 del DPR 380/01 alle leggi regionali di recepimento nonchè ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	Per interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi o di completamento deve essere redatto il SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o completamenti i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra e la riqualificazione ambientale quali indicazioni per la vegetazione. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non compatibile.

4	Usò produttivo, commerciale e terziario	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
4.1	Laboratori artigianali	Promozione di tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.2	Strutture commerciali e terziarie	Promozione dei tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	Nuova realizzazione e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture commerciali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo le strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
4.3	servizi pubblici generali	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.

4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici generali previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
4.4	Strutture produttive industriali	Sviluppo sostenibile delle attività compatibili ed eliminazione anche con rilocalizzazione delle strutture quando non compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive previo SIP. Il Sip in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano ed in relazione al trattamento dei margini con i tessuti urbani e i paesaggi circostanti. Il piano deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)	Non Consentito
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3	Riqualificazione e recupero dei paesaggi degli insediamenti urbani. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.

	lettera e.7 DPR 380/01)	
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo se legati ad attività esistenti legittimamente autorizzate e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Divieto di ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
5	Uso turistico sportivo e culturale	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture ricettive. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	Strutture scientifiche e centri culturali, musei	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture scientifiche e centri culturali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
5.5	Campeggi	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	eliminazione anche con rilocalizzazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi.
5.6	impianti sportivi coperti	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani

5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloritura, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20% dei volumi di servizio esistenti.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentita la realizzazione di impianti sportivi all'aperto e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
6	Uso tecnologico	fruizione funzionale del paesaggio urbano
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	E' consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previo SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e prevedere misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
6.2	istallazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	E' consentita la realizzazione previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Conservazione degli impianti esistenti
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	Non compatibili
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
7	Uso infrastrutturale	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	E' consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.

7.2	Nuove infrastrutture	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.2.1	viabilità locale	E' consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi di trasformazione ammessi dalle presenti norme.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti subordinatamente a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.3	Grande viabilità	Consentita e subordinatamente a SIP Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto

		urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Conservazione ed adeguamento funzionale delle strutture esistenti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.
7.4.2	nodi di scambio	Consentiti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio degli insediamenti urbani - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.

3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	Conservazione e rafforzamento della vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di

		qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

art. 28

(Paesaggio degli insediamenti in evoluzione)

1. Il Paesaggio dell'insediamento in evoluzione è costituito da ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano. Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad essi immediatamente circostanti.
2. Nei paesaggi in evoluzione sono consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio.
3. La tutela è volta a promuovere la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti integrati, il controllo delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi.
4. La tutela è volta inoltre alla conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

Tab. A) Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Insedimenti residenziale discontinuo rado e nucleiforme Con superficie occupata inferiore al 30% dell'unità cartografata Aree verdi urbanizzate (ville comunali, giardini pubblici e privati comprensivi dei manufatti interni al perimetro; aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento comprese le strutture annesse di servizio; cimiteri) Insediamenti industriali, commerciali e dei grandi impianti di servizio con superficie coperta >50% Aree utilizzate a depositi o smistamento merci Aree in corso di trasformazione Aree con caratteristiche compatibili con l'edificazione</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano mediante - Controllo espansione - promozione di tessuti integrati - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)</p> <p>Individuazione di linee di sviluppo urbano compatibile e riqualificazione e recupero della qualità architettonica dell'insediamento in evoluzione</p> <p>- incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.</p>	<p>Intrusioni di elementi estranei e incongrui, con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche</p> <p>Modificazioni della morfologia dei luoghi</p> <p>Interruzione di processi ecologici e paesistici</p> <p>Modificazioni dell'assetto insediativo storico</p> <p>Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico Depositi e discariche incontrollate</p>

Tabella B Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con il processo di evoluzione urbana
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente.
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre alle categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co. 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentite nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazioni rurali	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentiti previo piano attuativo corredato del SIP. Il SIP che deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
2	Urbanistico	gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione dei paesaggi urbani in evoluzione
2.1	Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero con valenza paesistica. Il Sip deve

	del DPR 380/01)	fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
2.2	Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
2.3	Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti. La realizzazione di servizi correlati a nuovi insediamenti è subordinata al SIP e deve essere contestuale all'intervento residenziale. Deve inoltre essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3	Uso residenziale	Promozione della qualità architettonica degli insediamenti e riqualificazione dei paesaggi in evoluzione
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento) nonchè ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3.2	Costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	Consentiti previo SIP. Il SIP, che correda il progetto o il piano attuativo deve essere corredato di indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la vegetazione; gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Le costruzioni devono garantire la qualità architettonica essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le finiture in

		legno, con mattoni o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica tipica delle tipologie edilizie proprie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non compatibili.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Promozione di realizzazione di tessuti integrati, riqualificazione, recupero e valorizzazione del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale e miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica del nuovo inserimento.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di strutture commerciali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica e in ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade.

		Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
4.3	Servizi pubblici generali	Valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità e di miglioramento della qualità architettonica dei tessuti edilizi.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici generali previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
4.4	strutture produttive industriali	Sviluppo sostenibile delle strutture produttive compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, d art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento). La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.4.2	nuova realizzazione	Sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze	Consentiti se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati alle attività legittimamente autorizzate.

	temporanee (e.5)	
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (e.7)	Riqualificazione e recupero del paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano e la funzione residenziale.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (e.7)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Divieto ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile
4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Divieto ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione di creazione di tessuti integrati.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e le leggi regionali di recepimento). Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture ricettive. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
5.2	Attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibili

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano e dei beni del patrimonio culturale.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture scientifiche e centri culturali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
5.6	Campeggi	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito l'adeguamento funzionale dei servizi dei campeggi esistenti nonché gli ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibile.
5.7	impianti sportivi coperti	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti, è consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.8	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.

5.8.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti, è consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.8.2	nuova realizzazione nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
6	Uso tecnologico	fruizione funzionale del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	E' consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previo SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e prevedere misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
6.2	istallazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	E' consentita la realizzazione previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	E' consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.
7.2	nuove infrastrutture	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.2.1	viabilità locale	E' consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi da realizzare prevista nel

		piano attuativo con valenza paesistica approvato.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentito e subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.3	grande viabilità	Consentita e subordinatamente a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	Parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98. Il SIP
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.

7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Conservazione ed adeguamento funzionale delle strutture esistenti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.
7.4.2	nodi di scambio	Consentiti previo SIP. Il SIP deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.

3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3,5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.

5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente : muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisca elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

art. 29

(paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto)

1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria a dagli spazi ineditati.
3. La relativa perimetrazione è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del redatte antecedentemente, Catasto Gregoriano, e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione; i Comuni nella fase di pubblicazione del PTPR segnalano, con documentati atti e motivazioni, le parti della perimetrazione in eccesso o in difetto, indicando ove ritenuto utile ai fini della salvaguardia del bene paesaggistico anche la modifica della fascia di rispetto.
4. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati nonché da infrastrutture territoriali e che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio. Tali nuclei o insediamenti, perimetrati nel PRG, saranno recepiti nel PTPR in fase di aggiornamento.
5. Per gli organismi urbani di antica o storica formazione è individuata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata individuata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una fascia di rispetto di 150 metri.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettera a) del Codice.
7. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 12, 13 e 14 delle presenti norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei "Sistemi ed ambiti di paesaggio – tavole A"
9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano per l'attuazione dei nuovi inserimenti devono essere volti al recupero con valenza paesistica ai quali

la presente disciplina di tutela subordina le trasformazioni dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei nonché le principali questioni strutturali e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, il SIP dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico individuata dal PTPR e vincolata ad inedificabilità, variandone eventualmente la perimetrazione sia in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela o in riduzione, ove le caratteristiche morfologiche o insediative ne rendano inefficace la tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

**Tab. A) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto -
Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

Componenti del Paesaggio	Definizione obiettivi di qualità paesistica	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Centri storici e loro aree di rispetto	Tutela dell'integrità fisica e valorizzazione dell'integrità culturale del centro storico	Modificazioni dell'assetto insediativo storico
Nuclei minori o insediamenti storici puntuali ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio	Mantenimento e ripristino dell'impianto urbano Recupero abitativo o sociale del patrimonio edilizio minore o di base Salvaguardia della struttura degli insediamenti e dei paesaggi culturali rurali e urbani mediante - Rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete - Mantenimento e conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio storico e archeologico	Intrusione, eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e identitaria del paesaggio determinandone la deconnotazione
Città di fondazione	- Creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione dei beni di interesse storico archeologico - promozione delle attività didattiche e conoscitive	Modificazioni dei caratteri tipologici, costruttivi, dei materiali, colori, dell'insediamento storico Abbandono deterioramento del patrimonio abitativo non occupato

Tabella B) Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zotecnica	Consentite opere di sistemazione di orti urbani.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	consentite le categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) dell'articolo 3 co. 1 del DPR 380/01 con adeguamento dei materiali e finiture. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/01 è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi sulla modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e prevedere misure di miglioramento del contesto paesaggistico. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	
2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	Consentiti previo piano attuativo con valenza paesistica approvato con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Consentite la manutenzione e l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione primaria esistenti. La realizzazione di nuove opere è consentita previo SIP.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli adeguamenti funzionali dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti previo SIP se strettamente correlati agli

		<p>insediamenti residenziali esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.</p>
3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio storico delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti storici o di fondazione.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata al SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>All'interno del tessuto storico non sono consentiti ampliamenti di volume salvo che per adeguamenti ai fini igienico-sanitari fino al 5% e comunque non superiori a 50mq.</p>
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/01	<p>Consentite se previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR nelle fasce di rispetto esterne al tessuto storico, alle condizioni di cui all'art. 43 co. 13 delle presenti norme o previste nei piani attuativi finalizzati al recupero approvati con i contenuti di cui al co. 9 del presente articolo e che abbiano ripermetrato le fasce di rispetto. Sono altresì consentite, previo SIP, sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi esistenti, anche all'interno del nucleo se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto storico e la fruizione dello stesso.</p> <p>In ogni caso le nuove costruzioni devono essere relazionate, anche tipologicamente, al proprio contesto. Il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più</p>

		possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture). Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) quando estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Dovranno essere evitati squilibri dimensionali.
3.3	Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non Consentito
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti, previo SIP ristrutturazioni e ampliamenti inferiori al 20% se previsti dai piani di recupero con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale mediante recupero degli edifici esistenti anche, previo SIP, con sostituzione edilizia a parità o in riduzione dei volumi esistenti se migliorativa dell'assetto percettivo del tessuto storico e consentiti dagli strumenti urbanistici o previsti in piani di recupero con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture,

		finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. E' consentita la ristrutturazione edilizia previo SIP.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	non consentita ad esclusione di quanto consentito nelle fasce di rispetto esterne al centro storico in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43 co. 13
4.3	Servizi pubblici generali	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti, previo SIP, ristrutturazione e ampliamenti inferiori al 20% se previsti negli strumenti urbanistici vigenti o nei piani di recupero con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nelle fasce di rispetto alle condizioni di cui al comma 13 dell'art. 43 delle presenti norme ovvero se prevista nei piani di recupero con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
4.4	strutture produttive industriali	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Non sono consentiti ristrutturazioni e ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)	Non consentita
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.1	Recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti. I piani attuativi devono prevedere la delocalizzazione delle

		attività esistenti da rilocalizzare all'esterno del tessuto storico e delle relative fasce di rispetto.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentiti
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	Recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentiti
4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	Recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentiti
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio dei centri storici
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con la salvaguardia del centro storico
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui alla lettera d) del DPR 380/01 ed adeguamenti igienico-sanitari inferiori al 5% e comunque non superiore a 50 mq previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
5.1.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture turistico ricettive all'interno del nucleo storico, previo SIP, esclusivamente attraverso sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi esistenti se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto storico e la fruizione dello stesso. Sono altresì consentite nuove costruzioni se previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR nelle fasce di rispetto esterne al tessuto storico, alle condizioni di cui all'art. 43 co. 13 delle presenti norme o previste nei piani attuativi finalizzati al recupero approvati con i contenuti di cui al co. 9 del presente articolo e che abbiano ripерimetrato le fasce di rispetto.

5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia dei tessuti storici
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero delle attrezzature di ristoro esistenti mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo nonchè , previo SIP, di ristrutturazione edilizia.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita realizzazione di attrezzature di ristoro esclusivamente per la fruizione dell'area del centro storico nelle fasce di rispetto alle condizioni di cui al comma 13 dell'art. 43 delle presenti norme o se prevista nei piani di recupero con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. E' inoltre consentita, previo SIP, la ristrutturazione edilizia.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture scientifico culturali mediante nuove edificazioni nei limiti previsti dal piano di recupero con valenza paesistica approvato con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
5.5	Campeggi	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	eliminazione anche con rilocalizzazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.6	impianti sportivi coperti	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del

		centro storico.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti mediante recupero degli edifici esistenti o mediante nuove edificazioni previo SIP se previste negli strumenti urbanistici vigenti o nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al co. 9.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di impianti sportivi all'aperto mediante recupero di aree ed edifici esistenti (per i servizi) o mediante nuove edificazioni previo SIP se previste negli strumenti urbanistici vigenti o nei piani attuativi approvati con i contenuti di cui al co. 9.
6	Usò tecnologico	Salvaguardia del paesaggio dei centri storici
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 34 e.3) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentita la realizzazione di reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto del tessuto urbano storico e della morfologia del terreno, solo se ad esclusivo servizio dell'edificazione esistente subordinatamente a valutazione di compatibilità paesistica previo SIP. Gli impianti di metanizzazione e energia elettrica dovranno realizzarsi in modo da evitare la collocazione delle tubature sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, salva impossibilità accertata, da parte degli enti competenti, di reperire soluzioni alternative.
6.2	installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 34 e.4)	Non consentiti
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	

6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.2.1	viabilità locale	Consentita realizzazione di viabilità relativa agli interventi consentiti dalle presenti norme e prevista nei piani attuativi con valenza paesistica approvati con i contenuti di cui al comma 9 della presente disciplina.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non consentiti
7.2.3	grande viabilità	Non consentita
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	consentite
7.2.6	piste ciclabili	consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentita la realizzazione o sistemazione di piazzole di sosta nei punti di godimento delle visuali nonchè i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del centro storico previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibile
7.4.2	nodi di scambio	Non compatibile

8. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I piani attuativi finalizzati al recupero devono prevedere piantumazione lungo i margini edilizi con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare. Non deve essere modificata in ogni caso la percezione del centro storico quale emergenza architettonica ; i piani attuativi con valenza paesistica devono prevedere per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive tipiche dei luoghi in sedi appropriate.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini Non deve essere modificata in ogni caso la percezione

		del centro storico quale emergenza architettonica; i piani attuativi con valenza paesistica devono prevedere per la messa a dimora degli alberi ed essenze arbustive tipiche dei luoghi in sedi appropriate.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi .
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare , terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura

		piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml. E' consentita la trasformazione da copertura piana a tetto, con pendenza non > del 35% purchè la linea di gronda non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. E' consentito l'uso di cemento martellinato o scalpellato. Per le facciate è preferibile la muratura in tufo o altre pietre locali, intonaci tradizionali, soglie e riquadrature di finestre e porte in peperino o altre pietre locali. Dovranno essere evidenziati gli elementi originali quali archi, edicole, contrafforti, brucature ecc. da documentare con apposita documentazione fotografica da allegare a domanda di concessione o successiva alla emersione della necessità in corso lavori. Deve essere stabilita la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani attuativi deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante. In particolare i devono essere redatti progetti per pavimentazione stradale carrabile e marciapiedi, strade pedonali, scalinate e rampe e devono essere recuperare, quando possibile, le pavimentazioni stradali originarie e le nuove pavimentazioni devono essere realizzate nel rispetto dei disegni originari e con materiale litoide tipico dei luoghi deve essere prevista la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche e di quelle private che si affacciano su queste.
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

art. 30
(parchi, ville e giardini storici)

1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all'interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l'interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio.
3. In tale ambito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 24/98.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico.
5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.

Tab. A) Parchi, ville e giardini storici - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Ville e giardini storici individuati nel PTPR	Mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale storico	<p>Modificazioni della morfologia dei luoghi</p> <p>Modificazioni della compagne vegetale</p> <p>Deterioramento dei manufatti e delle varietà botaniche</p> <p>Modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione delle relazioni visive, storico culturali, simboliche</p>

Tabella B Parchi, ville e giardini storici - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Non consentiti
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti con adeguamento dei materiali e delle finiture. Non sono consentiti ampliamenti nè nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	edificazione residenza agricoltore	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non Consentito
2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	consentiti esclusivamente opere di manutenzione ed adeguamento funzionale delle reti idriche, energetiche e fognarie esistenti previo SIP.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 34 e.2)	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La realizzazione di servizi è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
3	Uso residenziale	conservazione del patrimonio edilizio esistente
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento

		conservativo. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie né ampliamenti.
3.3	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01	Non Consentito
3.4	Istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non Consentito
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	la tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.1	laboratori artigianali	conservazione usi compatibili con la tutela dei valori storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	La realizzazione di nuove attività produttive artigianali compatibili è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Promozione, fruizione e tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo
4.2.2	nuova realizzazione	La realizzazione di nuove attività terziarie può essere consentita se utilizza edifici esistenti

		<p>senza introduzione di nuove cubature previo SIP.</p> <p>Non è consentito introduzione di nuove attività commerciali.</p> <p>Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.</p>
4.3	servizi pubblici generali	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	<p>conservativo dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti.</p> <p>La realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP.</p> <p>In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.</p>
4.4	strutture produttive industriali	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non compatibili
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)	Non compatibili
4.6	Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione in quanto non compatibili con il contesto paesaggistico

4.6.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile
4.6.2	nuova realizzazione	Non compatibile
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti all'interno del perimetro dei manufatti esistenti esclusivamente se indispensabili per la fruizione dell'area
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibili
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibili
5	Uso turistico sportivo e culturale	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. L'introduzione di nuove attività ricettive è consentita se utilizza edifici esistenti previo SIP. In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non Consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	fruizione dell'area nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito esclusivamente per la fruizione dell'area previo SIP
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite strutture mobili esclusivamente per la fruizione dell'area previo SIP . Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	

5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle strutture esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture di cui alla disciplina regolamentare.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	L'introduzione di nuove attività scientifiche, culturali e museali è consentita se utilizza edifici esistenti previo SIP. In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni
5.5	Campeggi	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
5.6	impianti sportivi coperti	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito

6	Uso tecnologico	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 34 e.3) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi previo SIP che deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 34 e.4)	Non consentita
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi totalmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentito
7.2	nuove infrastrutture	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.2.1	viabilità locale	Consentita esclusivamente per la fruizione dell'area e prevista in un progetto di recupero complessivo dell'area nel rispetto della morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni ed opere di miglioramento della qualità del contesto.

7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non compatibile
7.2.3	grande viabilità	Non compatibile
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti purchè non alterino lo stato dei luoghi
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP Il Sip deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni e opere di miglioramento della qualità del contesto.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	consentite piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all'esterno dell' area e completamente interrati , previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l' articolo 18 ter della l.r. 24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibile
7.4.2	nodi di scambio	Non compatibile

6. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Parchi, ville e giardini storici - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		Norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.2	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
2.3	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.4	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini degli insediamenti e dei tessuti esistenti
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.

3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare , terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. E'

		<p>consentito l'uso di cemento martellinato o scalpellato. Per le facciate è preferibile la muratura in tufo o altre pietre locali, intonaci tradizionali, soglie e riquadrature di finestre e porte in peperino o altre pietre locali.</p> <p>Dovranno essere evidenziati gli elementi originali quali archi, edicole, contrafforti, brucature ecc. da documentare con apposita documentazione fotografica da allegare a domanda di concessione o successiva alla emersione della necessità in corso lavori.</p> <p>Deve essere stabilita la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.</p>
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	<p>Nei progetti di recupero deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il paesaggio dei parchi e giardini storici. In particolare i devono essere redatti progetti per</p> <p>pavimentazione stradale carrabile e marciapiedi, strade pedonali, scalinate e rampe e devono essere recuperare, quando possibile, le pavimentazioni stradali originarie e le nuove pavimentazioni devono essere realizzate nel rispetto dei disegni originari e con materiale litoide tipico dei luoghi deve essere prevista la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche.</p>
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

art. 31**(paesaggio dell'insediamento storico diffuso)**

1. Il Paesaggio dell'insediamento storico diffuso è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di testimonianza storico archeologica anche quando interessate da rilevante grado di naturalità e /o dal modo d'uso agricolo.
2. Si tratta di ambiti che comprendono elementi puntuali, lineari o areali di interesse storico – archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale.
3. La tutela è volta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia dei beni o che ne alterino la percezione d'insieme.

Tab. A) Paesaggio dell'insediamento storico-archeologico diffuso - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Componenti del paesaggio	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Beni puntuali e lineari di interesse archeologico e loro aree di rispetto Ambiti di interesse archeologico Ambiti di interesse storico monumentale Beni puntuali e lineari di interesse storico e loro aree di rispetto Viabilità storica Insediamenti contemporanei di qualità architettonica o testimonianza di forme di insediamento legate alla bonifica.	- Mantenimento e conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio storico e archeologico - Creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione dei beni di interesse storico archeologico anche in funzione della realizzazione di parchi archeologici di cui all'articolo 31 ter della l.r. 24/98 - promozione delle attività didattiche e conoscitive	Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e archeologica del paesaggio determinandone la deconnotazione Attività che pregiudicano la fruizione dei beni scavati e non scavati Deterioramento delle strutture emergenti Tendenza all'abbandono al degrado e alla distruzione

Tabella B Paesaggio dell'insediamento storico-archeologico diffuso - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvopastorale	conservazione del paesaggio agricolo tradizionale nel rispetto delle testimonianze storico archeologiche
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Nelle zone archeologiche non comprovate da scavi l'approfondimento delle arature è subordinato alla esecuzione di scavi e di rilevamenti da eseguirsi a carico dei proprietari o detentori dei terreni sotto il controllo della Soprintendenza. Sono consentite le sistemazioni idrauliche se attuate con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del paesaggio naturale o agricolo tradizionale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentito il recupero e un aumento di volume inferiore 20% dei manufatti esistenti. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Sono consentite le categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co. 1 del DPR 380/01 sui manufatti esistenti. Non sono Consentite nuove costruzioni.
1.2.3	Abitazione rurale	Sono consentite le categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 del DPR 380/01 sui manufatti esistenti. Non Consentita nuova costruzione.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono consentite tramite recupero degli edifici esistenti con categorie di intervento di cui alle

		lettere a) b) c) dell'articolo 3 del DPR 380/01 o mediante ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/01 e ampliamenti inferiori al 20% previo SIP nel rispetto delle tipologie tradizionali. Il Sip, dove possibile, deve indicare gli eventuali accorgimenti per preservare il contesto di giacenza del patrimonio storico archeologico
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non Consentito
2	Uso per attività di urbanizzazione	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico
2.1	Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	Consentiti previo piano attuativo con valenza paesistica finalizzato al recupero approvato. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale. Negli ambiti di interesse archeologico sono consentiti esclusivamente se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
2.2	Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Consentito adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti o realizzazione di nuove opere correlate alle trasformazioni consentite dalle presenti norme previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico sono consentiti esclusivamente se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
2.3	Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti

		<p>previo SIP.</p> <p>Negli ambiti di interesse archeologico consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98, previo SIP.</p> <p>In entrambi i casi il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e prevedere misure di miglioramento del contesto paesaggistico.</p>
3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.</p> <p>La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 è subordinata a SIP che deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento</p>
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01	Non Consentito
3.3	Istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)	Non Consentito
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e fruizione dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei
4.1	laboratori artigianali	conservazione usi compatibili con la salvaguardia del paesaggio storico e archeologico e contemporaneo di qualità
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui alla

		<p>lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentiti ampliamenti.</p>
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
4.2	Strutture commerciali e terziarie	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui alla lettera d) del DPR 380/01 previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentiti ampliamenti</p>
4.2.2	nuova realizzazione	Non Consentito
4.3	servizi pubblici generali	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	<p>Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti.</p> <p>La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti previo SIP.</p> <p>Negli ambiti di interesse archeologico consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98, previo SIP.</p> <p>In entrambi i casi il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e prevedere misure scavi e ricerche archeologiche sull'area</p>
4.3.2	nuova realizzazione	Non Consentito
4.4	Strutture produttive industriali	eliminazione anche con rilocalizzazione

4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
4.6	Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto dei paesaggi degli insediamenti di interesse storico archeologico o contemporanei di qualità fruizione dell'area
4.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentita la conservazione delle attività esistenti se compatibili con la tutela e la fruizione dei beni. Ogni intervento di recupero è subordinato a SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere eventuali misure di miglioramento della qualità del paesaggio. Negli altri casi eliminazione con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile

5	Usso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione del paesaggio dell'insediamento storico archeologico diffuso
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente per la fruizione dell'area di interesse storico archeologica
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	Strutture scientifiche e centri culturali e musei	Promozione e fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e delle caratteristiche tipologiche e strutturali degli insediamenti contemporanei di qualità
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono consentiti previo SIP, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione	consentita mediante recupero edifici esistenti . La realizzazione mediante nuove edificazioni è ammessa esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'art. 31ter della l.r. 24/98.

5.5	Campeggi	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Eliminazione anche con rilocalizzazione
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.6	Impianti sportivi coperti	Promozione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente il recupero degli impianti sportivi esistenti previo SIP Non sono ammessi ampliamenti
5.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito
5.7	Impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito, previo SIP, il recupero degli sportivi esistenti
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
6	Uso tecnologico	Salvaguardia del paesaggio storico e archeologico
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrorodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	istallazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	non consentita
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	Non consentiti
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	

6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentito
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.2.1	viabilità locale	Consentita solo viabilità correlata agli insediamenti esistenti o consentiti dalle presenti norme previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico consentita esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non Consentito
7.2.3	grande viabilità	Non Consentito
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi; i tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti,
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti se strettamente necessari alla fruizione dei beni previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico consentiti esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98 Il SIP
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.

7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibile
7.4.2	nodi di scambio	Non compatibile

4. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Paesaggio dell'insediamento storico diffuso - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.2	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98.
2.3	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
2.4	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I piani attuativi finalizzati al recupero devono prevedere piantumazione lungo i margini edilizi con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con

		carattere di filare. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini Non è consentito di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi .
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	Occorre evitare , terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici. recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda

		corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	Elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico

art. 32
(Reti, infrastrutture e servizi)

1. Il Paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete infrastrutturale, viaria, autostradale e ferroviaria di rilevante valore paesaggistico per l'intensità di percorrenza, interesse storico e per la varietà e profondità dei panorami che da esse si godono e dalle aree immediatamente adiacenti ad esse, nonché da aree impegnate da servizi generali pubblici e privati di grande impatto territoriale.
2. Tali ambiti sono perimetrati dal presente PTPR come aree urbanizzate e producono gli effetti degli articoli 5 co. 4, 6 co. 5, 7 co. 7, e 31 quinquies della l.r. 24/98.
3. Il riferimento per la individuazione sono le aree rilevate dalla Carta dell' Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato delle reti infrastrutturali e dei servizi generali pubblici e privati, anche attraverso una rivisitazione delle aree obliterate nelle foto aeree ma riconoscibili nella CTR.
4. Il paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è da tutelare unitariamente in ragione della sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva.
5. La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e il recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.
6. Sono individuati come compatibili gli usi correlati utilizzazione e alla trasformazione dei tracciati viari e ferroviari e, per zone specificamente individuate, alla realizzazione dei manufatti legati alla viabilità nonché, per le aree interessate da grandi impianti di servizi e infrastrutture pubbliche, all'utilizzazione degli stessi.

Tab. A) Reti, infrastrutture e servizi - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>Reti stradali e spazi accessori</p> <p>Ferrovie e superfici annesse</p> <p>Aree immediatamente adiacenti</p>	<p>Sviluppo della funzione di elementi di collegamento e di fruizione dei paesaggi compatibile con le differenti caratteristiche naturali e culturali da tutelare mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardia o ripristino della percezione dinamica del paesaggio -miglioramento del livello di accessibilità -riqualificazione e migliore utilizzazione della rete esistente e dei collegamenti alla rete secondaria - promozione soluzioni intermodali integrate - delocalizzazione attività che comportano flussi incompatibili di traffico - promozione di infrastrutture urbane a basso dispendio di energia e a traffico contenuto <p>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico archeologico</p>	<p>Inquinamento ambientale e acustico in ambiente urbano</p> <p>Effetti di intrusione e suddivisione depauperizzanti ed estranei in ambiente naturale e rurale</p> <p>Effetti di interruzione dei processi ecologici e paesaggistici</p> <p>Modificazioni della morfologia dei luoghi e della compagine vegetale</p> <p>Modificazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Modificazione dell’assetto insediativo storico</p>

Tabella B Reti, infrastrutture e servizi - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvopastorale	conservazione uso agricolo ove esistente purchè compatibile con la funzionalità dell'infrastruttura viaria
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zotecnica	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono ammesse inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo. Sono ammessi interventi per la realizzazione di orti urbani, vivai e impianti serra. Tutte le opere elencate sono consentite nei limiti della compatibilità con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e la conservazione delle visuali sul paesaggio circostante che da essa si godono.
1.2	nuova costruzione e ampliamento manufatti esistenti	Conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Non consentiti
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il tessuti urbani circostanti. Non sono consentiti ampliamenti.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita

2	Uso per attività di urbanizzazione	Riqualificazione dei tracciati viari, miglioramento delle visuali che da essi si godono sul paesaggio circostante e miglioramamento delle qualità paesistiche del contesto, naturale, agricolo o urbano.
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)	Consentiti se finalizzati alla riqualificazione paesistica del percorso previo piano di recupero corredato del SIP. Per le zone interessate da tracciati storici il piano deve prevedere oltre le opere di trasformazione per la viabilità moderna, il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Consentite se correlate all'edificazione esistente o agli interventi previsti dalle norme del PTPR. E' consentito, comunque l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione esistenti.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)	Sono consentite tutte le opere di recupero e di adeguamento funzionale dei servizi esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura viaria o ferroviaria e con la tutela delle visuali. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Conservazione del patrimonio edilizio esistente, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani o rurali.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co, 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione	Non consentita

	non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.	
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (e.5)	Non consentita
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Conservazione degli usi compatibili la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co, 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lettere a, b, c del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione dei servizi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle

		visuali che da esse si godono
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Consentita nelle aree già impegnate da servizi pubblici generali o specificamente individuate negli strumenti urbanistici se connessi o compatibili con la funzionalità della infrastruttura viaria. In ogni caso la nuova edificazione è subordinata al SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere eventuali misure di compensazione o mitigazione sugli effetti ineliminabili dell'intervento.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze	Consentita in aree specificamente individuate dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità della infrastruttura viaria.

	temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)	
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.6.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentiti.
4.7	depositi merci o materiali (e.7)	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentita
4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Riqualficazione e valorizzazione del tracciato viario
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione e valorizzazione del tracciato viario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità

		funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite compatibilmente con al funzionalità dell'infrastruttura viaria
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e musei	Riqualificazione del tracciato viario e valorizzazione dei paesaggi circostanti
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
5.6	Campeggi	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi dei campeggi esistenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti ad esclusione di quelli strettamente necessari all'adeguamento funzionale.
5.6.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.

5.7	impianti sportivi coperti	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria e valorizzazione dei paesaggi circostanti.
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi degli impianti esistenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti.
5.7.2	nuova realizzazione	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
5.8	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.8.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi degli impianti esistenti e l'ampliamento degli impianti all'aperto previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
5.8.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
6	Uso tecnologico	fruizione e valorizzazione dei paesaggi circostanti
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di	Sono consentite tutte le opere necessarie alla manutenzione nonché l'adeguamento delle infrastrutture esistenti con eventuali misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul contesto urbano o rurale. E' consentita inoltre previo SIP, la realizzazione di reti idriche e di trasporto dell'energia nel

	trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrorodotti, metanodotti, acquedotti)	rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)	Consentiti solo nelle aree individuate come paesaggio della rete infrastrutturale e già impegnate o destinate a impianti e servizi pubblici generali, previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione alla modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)	
6.4	Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)	
6.5	Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	Uso infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti se compatibili con la tutela delle visuali previo SIP
7.2	nuove infrastrutture	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	viabilità locale	Consentiti
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti previo SIP ovvero del VIA. Il SIP dovrà fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico e sulle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività	Consentiti se compatibili con la funzionalità delle infrastrutture esistenti

	con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.6	piste ciclabili	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Riqualificazione e valorizzazione dei tracciati esistenti, fruizione anche visiva dei paesaggi circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Nelle zone interessate da tracciati storici deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti nel rispetto del contesto urbano o rurale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti solo nelle aree individuate negli strumenti urbanistici previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale. Nelle zone interessate da beni di
7.4.2	nodi di scambio	

		interesse storico archeologico deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione delle infrastrutture da realizzare.
--	--	---

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

Tabella C Reti infrastrutture e servizi - norma regolamentare		
	Elementi del paesaggio	norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98	Obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.

3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.

5.3	Recinzioni	Utilizzazione di tipologie di recinzioni idonee a garantire la qualità estetica e la tutela delle visuali sul paesaggio circostante
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	Divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità

CAPO III

(modalità di tutela delle aree tutelate per legge)

art. 33

(protezione delle fasce costiere marittime)

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera a), del Codice i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I territori costieri sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di 300 metri; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativi. All'indice suddetto non concorre l'edificazione compresa nelle aree urbanizzate perimetrare dal PTPR di cui al successivo comma 4.
4. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
5. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.
6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici generali comunali o in apposite varianti ad essi.
7. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla

balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.

8. Il Piano di utilizzazione degli arenili, le cui "Linee guida" sono definite e raccolte dalla DGR n. 2816 del 25 maggio 1999, dalla DGR n. 1161 del 30 luglio 2001 successivamente modificata con DGR n. 373 del 24 aprile 2003, predisposto e adottato con atto del Consiglio Comunale e approvato con atto del Presidente della Giunta Regionale, disciplina esclusivamente l'uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali, ai sensi della legge 494/1993 e della LR 14/1999.
9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
10. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi in evoluzione o paesaggi agrari di continuità nonché per le aree che, nei PUA approvati di cui ai precedenti commi 7 e 8, risultino interessate da attività esistenti con concessioni legittimamente rilasciate, possono essere consentite trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 5, 6, 7 e 9 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) e 59 delle presenti norme, volto al recupero urbanistico. Qualora lo strumento urbanistico lo consenta possono essere altresì rilasciati titoli abilitativi edilizi con modalità diretta in conformità ai PUA approvati. In ogni caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.
11. I piani attuativi comunali con valenza paesaggistica di cui al precedente comma prevedono il recupero urbanistico dei territori ricadenti nella fascia di cui al comma 1 ovvero di parte di essa distinguendo gli ambiti fortemente compromessi, con possibilità di recupero edilizio dei manufatti esistenti o di ristrutturazione urbanistica, da quelli su cui intervenire con ripristino ambientale e paesaggistico; tali piani disciplinano il territorio sotto il profilo urbanistico e specificano gli aspetti paesaggistici anche negli ambiti dei demani pubblici.
12. Nei paesaggi naturale, naturale agrario, dei centri e nuclei storici, dell'insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla relativa disciplina d'uso; nei rimanenti paesaggi, ad esclusione delle aree urbanizzate di cui al comma 4, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai commi 3, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo.

art. 34
(protezione delle coste dei laghi)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera b), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I territori contermini ai laghi riguardano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di 300 metri è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
3. I laghi individuati con le caratteristiche sopra indicate hanno comunque una denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000 sulla CTR 1:10.000 ovvero in caso di assenza di questa sono considerati vincolati quelli con misura superiore a 500 metri di perimetro.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. All'indice suddetto non concorre l'edificazione compresa nelle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR di cui al successivo comma 5.
5. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
6. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione; tali manufatti debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere stagionale.
7. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del PTPR; nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.
8. Il Piano di utilizzazione degli arenili, le cui "Linee guida" sono definite e raccolte dalla DGR n. 2816 del 25 maggio 1999, dalla DGR n. 1161 del 30 luglio 2001 successivamente modificata con DGR n. 373 del 24 aprile 2003,

predisposto e adottato con atto del Consiglio Comunale e approvato con atto del Presidente della Giunta Regionale, disciplina esclusivamente l'uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali, ai sensi della legge 494/1993 e della LR 14/1999.

9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
10. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi in evoluzione o paesaggi agrari di continuità nonché per le aree che, nei PUA approvati di cui ai precedenti commi 7 e 8, risultino interessate da attività esistenti con concessioni legittimamente rilasciate sono consentite trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 4, 6, 7 e 9 ; in tal caso le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani attuativi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) delle presenti norme volti al recupero urbanistico.
11. I piani attuativi comunali con valenza paesaggistica di cui al precedente comma prevedono il recupero urbanistico dei territori ricadenti nella fascia di cui al comma 1 ovvero di parte di essa distinguendo gli ambiti fortemente compromessi, con possibilità di recupero edilizio dei manufatti esistenti o di ristrutturazione urbanistica, da quelli su cui intervenire con ripristino ambientale e paesaggistico; tali piani disciplinano il territorio sotto il profilo urbanistico e specificano gli aspetti paesaggistici anche negli ambiti dei demani pubblici.
12. Nei paesaggi naturale, naturale agrario, dei centri e nuclei storici, dell'insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla relativa disciplina d'uso; nei rimanenti paesaggi, ad esclusione delle aree urbanizzate individuate dal PTPR, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai commi 4, 6, 7 e 9 del presente articolo.
13. Nei casi in cui si riscontri una errata individuazione dei laghi effettuata dal PTPR, i Comuni trasmettono, con adeguata documentazione cartografica, la richiesta di rettifica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che procede alla verifica ed all'adeguamento cartografico; in attesa dell'adeguamento della cartografia e a seguito comunicazione di rettifica da parte della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e permessi di competenza, i comuni danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 delle presenti norme.

art. 35
(protezione dei corsi delle acque pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I fiumi i torrenti e i corsi d'acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR .
3. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Con la DGR n 211 del 22.02.2002 è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98 dei corsi d'acqua l'atto pubblicato sul BURL n.18 del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia, integrata dalla DGR n. 861 del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005, al riguardo il PTPR rappresenta l'insieme dei provvedimenti precedenti inserendo le modifiche successive.
4. Sono altresì rappresentate nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d'acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici entro il 27.04.2006 data di pubblicazione del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 157.
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 3 della LR 24/98.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e ineditate si riduce a metri 50.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice , le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonchè per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
 - c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17 gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.
11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:
 - b) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142 lettera c) del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata , dallo strumento urbanistico vigente;
 - c) per gli immobili e le aree sottoposte al vincolo ai sensi dell'articolo 134 del Codice con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nella disciplina di tutela e di uso del paesaggio individuato dal PTPR sistemi ed ambiti di paesaggio – tavole A per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.
12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.

13 I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 12 sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.

14 Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti ed esterno alle aree urbanizzate di cui al precedente comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte prima del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

15 Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

16 Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.

17 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo

nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677.

- 18 Le opere di cui al comma 15 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.
- 19 Nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione , nel paesaggio agricolo di continuità e per l'attuazione di progetti di navigabilità dei corsi d'acqua sono consentite trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) delle presenti norme, volto al recupero urbanistico. In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle condizioni di cui al comma 12.
- 20 Nel paesaggio agrario di continuità e nel paesaggio agrario di valore, esclusivamente per le fasce di rispetto degli affluenti diretti dei corsi d'acqua, individuati con la sigla A nella tavola B, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 delle presenti norme .
- 21 Nei casi in cui si riscontri una errata individuazione dei corsi d'acqua effettuata dal PTPR, i Comuni trasmettono, con adeguata documentazione cartografica, la richiesta di rettifica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che procede alla verifica ed all'adeguamento cartografico; in attesa dell'adeguamento della cartografia e a seguito della comunicazione di rettifica da parte della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e permessi di competenza, i comuni danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 delle presenti norme.
- 22 Nei casi in cui, ferma restando l'esatta individuazione del corso d'acqua, si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di pubblicità del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e quelli descritti nelle G.U. relative agli elenchi delle acque pubbliche o risultanti dalle mappe catastali per inesistenza del tratto, i Comuni accertano le fattispecie di cui al presente comma per i suddetti tratti e segnalano le discordanze rilevate alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede all'adeguamento cartografico; in attesa dell'adeguamento della cartografia, ai fini delle autorizzazioni e dei permessi di competenza i comuni danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 delle presenti norme.
- 23 Per gli affluenti diretti dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi, individuati con la sigla A nella tavola B, che nelle mappe catastali sono rappresentati graficamente con una singola linea continua o tratteggiata, quando si riscontrino discordanze tra la graficizzazione dei limiti di vincolo del corso d'acqua stesso nelle cartografie del PTPR e l'irrilevanza paesaggistica ai sensi del punto 4 lettera a) della DGR 452 del 1 aprile 2005, il Comune segnala il tratto che risulta irrilevante con adeguata documentazione cartografica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che provvede all'adeguamento cartografico; in attesa dell'adeguamento della cartografia, ai fini delle autorizzazioni e dei permessi di competenza i comuni

danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 delle presenti norme.

- 24 I corsi d'acqua di cui al presente articolo, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, ai sensi dell'articolo 143 comma 5 lettera a), costituiscono ambiti nei quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi dell'articolo 145 del Codice e dell'articolo 27.1 della l.r. 24/98, previa approvazione del PTPR con l'intesa di cui all'articolo 143 del Codice.

art. 36

(protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera d), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.
2. I territori montani sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della curva di livello dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.
3. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
 - a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
 - b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
 - c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
 - d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
 - e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
 - f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità ivi compresi quelli strettamente connessi alle attività agrosilvopastorali, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
 - g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interventi di cui al comma 3, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
5. Qualora l'ambito montano sia interessato da bacini sciistici esistenti che necessitano di un programma organico di interventi di cui al comma 3 gli stessi sono assoggettati ad un programma di intervento per il paesaggio di cui al successivo articolo 56.

art. 37
(protezione dei parchi e delle riserve naturali)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera f), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
2. I territori dei parchi e delle riserve sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico di base; l'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi delle aree protette, ai provvedimenti di approvazione dei piani delle aree protette, ai provvedimenti di determinazione delle aree contigue.
3. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali di cui alla l.r. 29/87, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.
4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.
5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la disciplina d'uso dei paesaggi prevista dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.
6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della l.r.24/98 quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.
7. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette in formazione si adeguano alle prescrizioni del PTPR introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani.
8. Sono fatti salvi i piani d'assetto approvati alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR di seguito elencati:
 - a) Parco regionale urbano di Aguzzano Del. C.C. n. 74 del 15/03/91
 - b) Parco naturale regionale dei Monte Orlando (ore Riviera di Ulisse) DCR n. 49 del 27/01/96
 - c) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini DCR n. 587 del 27/10/99

- d) Parco naturale regionale dei Monti Lucretili DCR n.612 del 2/02/00
 - e) Parco naturale regionale del Pineto DCR n. 672 del 1/03/00
 - f) Riserva naturale regionale dell'Insugherata DCR n. 27 del 12/07/06
9. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
10. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali

art. 38
(protezione delle aree boscate)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco
3. Si considerano boschi:
 - a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
 - b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
 - c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
 - a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
 - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o

- servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
 - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato
- 5 Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.
- 6 Non è richiesta autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
- a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale qualora i medesimi siano corredati dal parere paesaggistico, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
 - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
 - e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
 - f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
- 7 E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché i piani di gestione e assestamento forestale.
- 8 Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti

definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

- 9 La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.
- 10 Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP). I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.
- 11 In applicazione del Dlgs 18 maggio 2001, n. 227 i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 8 ottobre 2002 "norme in materia di gestione delle risorse forestali" in particolare al Titolo IV ed al relativo "regolamento forestale" attuativo.

art. 39

(disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
2. I territori delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici non sono cartografati sulla CTR 1:10.000 se non per alcuni Comuni. Ancorché non siano individuati nella Tavola B per tali beni le norme del PTPR hanno efficacia prescrittiva e sono immediatamente conformative dei diritti di terzi.

3. La struttura della Regione Lazio che svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici a norma del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2001 e della legislazione regionale in vigore, certifica la presenza di detti beni.
4. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
 - d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.
5. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTPR e della l.r. 24/98; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR.
6. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purchè sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.
7. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 6, il mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'articolo 11 delle presenti norme. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice.
8. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della

- l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
9. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

art. 40
(protezione delle zone umide)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera i), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
2. I territori delle zone umide sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico di base; l'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi.
3. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.
4. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.
5. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 4, oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

art. 41
(protezione aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera m), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
 - a) le aree, gli ambiti ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto già individuati dai PTP vigenti come adeguati dal PTPR con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti, segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche in attuazione dell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali o introdotte d'ufficio;
 - b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTPR.
4. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.
5. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma degli edifici esistenti compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% nonchè per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 152 comma 2 e 154 comma 3 del Codice. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle seguenti specifiche disposizioni.
6. Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo, le aree nonché i beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce o ambiti di rispetto, che risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle tavole della serie B; tali beni comprendono:
 - a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50.
 - b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non

comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100.

- c) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
7. Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3 lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice con le procedure di cui al precedente comma 5, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell'articolo 3 del DPR 380/01) nonchè di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
 - b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica conferma l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene medesimo; l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;
 - c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
 - d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
 - e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 58 delle presenti norme
8. Per le aree di cui al comma 3 lettera b) individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice, con le procedure di cui al comma 5

nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono le seguenti specifiche di salvaguardia e di tutela:

- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell'articolo 3 del DPR 380/01) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
- b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi; il parere preventivo della Soprintendenza archeologica competente conferma l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene medesimo;
- c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
- d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
- e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in applicazione dell'articolo 31ter della l. r. 24/98.

9 In tutti i "Paesaggi" individuati dal PTPR, per le aree tutelate per legge di cui al presente articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, sono comunque ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d'iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza Archeologica riguardano in particolare attività di:

- protezione; con la realizzazione di steccate in legno, recinzioni, coperture dirette, coperture indirette sia provvisorie che definitive con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi arbusti e siepi, movimenti di terra;
- recupero; con interventi di demolizione ed eventuale ricostruzione, ristrutturazione, ripristino murario, edilizio e volumetrico con e senza cambio di destinazione d'uso, eliminazione di superfetazioni, realizzazione di schermature arboree;

- accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisorie, realizzazione di reti per l'urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
- ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;
- valorizzazione con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità nonché i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.

10 Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica si interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui al successivo articolo 58.

CAPO IV

(modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR)

art. 42

(aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie)

1. I beni riguardano aree agricole del Lazio testimonianza e permanenza di particolari periodi storici: la Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo.
2. Le aree agricole della Campagna Romana, riguardano i lacerti del più vasto Agro Romano di cui oggi permangono zone residue ai margini dell'area metropolitana di Roma, costituiscono i luoghi dell'identificazione del paesaggio storico-monumentale rappresentato dai vedutisti e descritto dai viaggiatori e degli scrittori sin dal XVII secolo. Sono le porzioni di territorio che hanno ispirato la nascita dell'iconografia legata al paesaggio come rappresentazione del rapporto con il passato in cui la presenza di grandi complessi archeologici e monumentali si unisce ai valori naturalistici in un contesto agricolo le cui permanenze sono stabili nel tempo.
3. Le aree agricole delle Bonifiche Agrarie del XX secolo rappresentano la più vasta e recente trasformazione del paesaggio avvenuta nelle maremme tirreniche e nelle aree pianeggianti del Lazio anche in adiacenza dei principali fiumi di rilevanza nazionale come insieme di interventi di ordinata suddivisione fondiaria ai fini rurali, di opere idrauliche e di gerarchica canalizzazione delle acque, di imponenti interventi vegetazionali, di realizzazione di centri, borghi agricoli con i servizi e poderi.
4. Le aree agricole tipizzate sono individuate sulle Tavole B e descritte nei repertori dei beni paesaggistici tipizzati ad esse associati e perimetrati in 9 (nove) distinte planimetrie in scala 1:25.000 che in particolare riguardano:
 - a) Agro tiburtino-prenestino; *nei Comuni di Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Guidonia Montecelio, Montecompatri, Palestrina, Poli, Roma, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;*
 - b) Valle dei fossi di Falcognana , Rudicelli e Vallerano; *nei Comuni di Castel Gandolfo, Marino, Roma;*
 - c) Tenuta di Casal del Marmo; *nel Comune di Roma;*
 - d) Valle del fiume Arnone e del fosso di Santa Maria di Galeria; *nei Comuni di Fiumicino, Roma;*
 - e) Valle del rio Palidoro e del fosso delle Cascate; *nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Roma;*
 - f) Valle dei fossi Tebbia, Teppia e del Passo; *nei Comuni di Artena, Cisterna di Latina, Cori, Latina;*
 - g) Bonifica pontina in località Fossa; *nei Comuni di Bassiano, Pontinia, Sermoneta, Sezze , Sonnino, Terracina;*

- h) Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco; *nei Comuni di Cassino, Colfelice, Esperia, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio del Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano.*
 - i) Piana di Furbara e Santa Severa; *nei Comuni di Cerveteri, Santa Marinella Tolfa.*
- 5 Per i beni di cui al presente articolo si applica la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi di cui al capo II delle presenti norme.
- 6 In relazione alle eventuali previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR i comuni possono produrre documentate proposte di modifica dei perimetri individuati dal PTPR nei termini della presentazione delle osservazioni al PTPR medesimo.

art. 43

(insediamenti urbani storici e territori contermini)

1. Gli insediamenti urbani storici comprendono gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi ineditati e sono individuati sulle Tavole B e descritte nei repertori dei beni paesaggistici tipizzati anche con riferimento alla l.r. 20 del 2001.
3. La relativa perimetrazione è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni urbane illustrate nelle planimetrie storiche redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario e rilevate dal Catasto Gregoriano 1820-40 e dalla cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione interna all'abitato di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione; i Comuni nella fase di pubblicazione del PTPR segnalano, con documentati atti e motivazioni, le parti della perimetrazione in eccesso o in difetto, indicando ove ritenuto utile ai fini della salvaguardia del bene paesaggistico anche la modifica della fascia di rispetto di cui al successivo comma 4.
4. I territori contermini sono stati individuati a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma, per una fascia di rispetto di 150 metri.
5. Non sono compresi tra i beni paesaggistici tipizzati degli insediamenti urbani storici i territori contermini interessati dalle aree urbanizzate individuate dal PTPR corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

6. Con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all'interno della perimetrazione dell'insediamento storico sono sottoposte all'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, lettere:
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;
 - e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;
 - e.4) installazioni di torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione con l'esclusione delle antenne televisive e paraboliche per le singole utenze;
 - e.6) interventi pertinenziali superiori al 20%;
 - f) interventi di ristrutturazione urbanistica.
- 7 I rimanenti interventi elencati al comma 1 dell'art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380 avvengono, sempre con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
- 8 Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento umano. L'insieme delle finiture che caratterizzano l'aspetto esteriore degli edifici è disciplinato dal "Regolamento paesaggistico delle Unità geografiche" specificando i tipi, le forme, e i materiali da usarsi nelle coperture, nei prospetti, nonché tutti quegli elementi secondari o accessori che contribuiscono alla definizione dell'immagine complessiva delle facciate quali: porte, finestre, imposte, ringhiere, pluviali, ecc
- 9 La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:
- a) La coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l'architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti.
 - b) I progetti di nuovi edifici debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si vogliono usare.

- c) Gli edifici, i manufatti, ed i complessi in comproprietà rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico, nella coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, devono obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà.
 - d) In generale è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio, è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico-monumentale ed estetico-tradizionale; per gli altri tipi di manufatti si consiglia l'uso di quest'ultimo materiale e si consente l'uso di colori vinilici.
 - e) Le superfici di fondo quando sono realizzate ad intonaco liscio debbono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali nobili, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terrecotte.
 Quando le superfici di fondo sono lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Quando le superfici di fondo sono composte in materiali litoidi o laterizi in vista, debbono essere ripulite e protette.
 Per quanto riguarda i rilievi, essi debbono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. Se sono realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali. Vanno, inoltre, conservati e ripristinati i rilievi realizzati in "trompe l'oeil".
 - f) Le finiture accessorie quali portoni, finestre, ringhiere, pluviali, ecc. se non sono in legno, ma in ferro, debbono essere verniciate.
 - g) Per la determinazione dei colori originali si consiglia di effettuare l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografica storica.
- 10 Per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; per tali interventi costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) Gli interventi consentiti debbono tendere "alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all'eliminazione delle superfetazioni. Pertanto debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi".

- b) In generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura.
 - c) Il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma 9.
- 11 Per i manufatti d'interesse estetico tradizionale costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;
 - b) gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati in legno e verniciati, le imposte debbono essere "a persiane" o a sportelloni. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l'uso di metalli purché verniciati;
 - c) la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma 9.
- 12 Nei territori con termini di cui al precedente comma 4 la fascia di rispetto dell'insediamento urbano storico deve essere mantenuta integra ed in edificabile per una profondità di metri 150.
- 13 Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 12 le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR sul BURL sono attuabili alle seguenti condizioni:
- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 30 a partire dal perimetro dell'insediamento urbano perimetrato, con l'eccezione delle opere pubbliche che possono comunque essere realizzate e di eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al DM 1444/68 nei lotti interclusi previo SIP;
 - b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;
 - c) nell'ambito delle fasce di rispetto gli strumenti di nuova formazione o le varianti ai vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici previo SIP. Sono fatti salvi gli interventi per opere di somma urgenza.
- 14 Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato e ricadente nelle fasce di rispetto, esterno alle aree urbanizzate individuate dal PTPR di cui al comma 5, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc.

- 15 Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei "Paesaggi" e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell'Unesco (Roma - centro storico, Tivoli – Villa d'Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla "Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale" firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 44

(borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermina)

1. Costituiscono beni identitari del paesaggio regionale i borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale individuati nelle tavole B ed elencati nel relativo Repertorio.
2. Per i beni di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e, limitatamente alle trasformazioni interne, di ristrutturazione edilizia.
3. Tali interventi devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e tenere conto di quanto prescritto all'art. 43 per i manufatti di interesse estetico tradizionale.
4. Nei casi di borghi rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere conservate nella loro originaria integrità.
5. I beni identitari dell'architettura rurale hanno una fascia di rispetto percettivo e paesaggistico di una profondità di metri 50 (cinquanta); all'interno delle fasce di rispetto dei manufatti di valore estetico-tradizionale censiti, legati alla conduzione agricola dei suoli, è consentita, previa autorizzazione paesaggistica, la ubicazione di nuovi edifici, pure legati all'uso agricolo del suolo, e purché siano prioritariamente recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario.

art. 45

(beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini)

1. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
 - a) beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento);
 - b) beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml.100 (cento).
 - c) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.
2. Tali beni sono sottoposti alle disposizioni previste dal precedente articolo 41 per le zone di interesse archeologico di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo.
3. In tali aree è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, di impianti per l'erogazione di carburanti ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.
4. In tali aree sono consentiti, in rapporto ai programmi di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica.

art. 46

(I canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna)

1. I canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri ciascuno tipizzati come beni identitari della bonifica agraria nella pianura pontina sono: il Canale delle Acque Alte già Canale Mussolini, Canale di Fosso Spaccasassi, Canale del Fiume Astura, Canale delle Acque Medie, Canale della Botte, Canale della Schiazza, Canale della Selcella; della bonifica agraria nella piana di Fondi : Canale Pedemontano.
2. Tali beni sono sottoposti alle norme dell'articolo 35 "protezione dei corsi delle acque pubbliche" con le seguenti prevalenti disposizioni.
3. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tipizzati relativi ai canali delle bonifiche le aree urbanizzate indicate dal PTPR, corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture, ricadenti all'interno della fascia di rispetto.
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR sul BURL, con l'esclusione delle destinazione agricole corrispondenti alle zone E di cui al DM 1444/1968, sono attuabili alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dal perimetro dell'insediamento urbano perimetrato, con l'eccezione delle opere pubbliche che possono comunque essere realizzate;
 - b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
5. Nella fascia sono comunque ammessi interventi pubblici finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni.

art. 47

(beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermina)

1. Nella categoria dei beni paesaggistici tipizzati appartengono le cavità carsico-ipogee di cui alla l.r. n. 20 del 1999, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi.
2. Essi sono ubicati soprattutto al di fuori delle strutture urbane e costituiscono luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio e delle peculiarità paesaggistiche.
3. Detti beni costituiti da localizzazioni puntuali e d'ambito sono tutelati, nelle parti già note, con la relativa fascia di rispetto che deve essere mantenuta integra ed inedificabile per una profondità di metri 50.

4. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tipizzati del presente articolo le aree urbanizzate indicate dal PTPR, corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture, ricadenti all'interno della fascia di rispetto.

CAPO V
(Interventi particolari)

art. 48
(interventi su ville , parchi e giardini storici)

1. Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera b) sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.
5. Interventi diversi da quelli di cui al precedente comma 3 possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d'intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali; la Regione aderisce all'intesa tramite deliberazione di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, il Comune tramite deliberazione di Consiglio comunale; l'intesa deve sottendere finalità pubbliche e /o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica.

art. 49
(salvaguardia delle visuali)

1. Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera d) del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. Il PTPR garantisce la salvaguardia delle visuali attraverso la protezione
 - a) delle aree di visuale
 - b) dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela .
- 3 Le aree di visuale di cui al precedente comma 2 lettera a) sono individuate nel PTPR nelle tavole A - sistemi ed ambiti di paesaggio; per tali aree, quando ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente, ai fini delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, le richieste di trasformazione devono essere obbligatoriamente corredate di appositi studi delle visuali e previste misure ed azioni volte a salvaguardare i quadri panoramici ed i punti di vista da cui essi si godano anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7.
- 4 I punti di vista, i percorsi panoramici ed i coni visuali di cui al precedente comma 2 lettera b) sono individuati nel PTPR nelle tavole C; fino all'approvazione del PTPR per i punti di vista, i percorsi panoramici ed i coni visuali, che ricadono nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente, ai fini delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, costituiscono riferimento con valore propositivo e di indirizzo le seguenti modalità di tutela
- 5 La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
- 6 Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
- 7 Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.
- 8 Il PTPR approvato recepisce nelle tavole A - sistemi ed ambiti di paesaggio - i punti di vista, i percorsi panoramici ed i coni visuali di cui al comma 4 del presente articolo, oggetto di verifica cartografica e precisazione normativa; con l'approvazione del PTPR i punti di vista, i percorsi panoramici

ed i coni visuali e le relative modalità di tutela come confermati e precisate assumono natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 3 delle presenti norme.

art. 50
(attività estrattive)

1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 134 lettere a), b) c) del Codice.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi in evoluzione e agrario di continuità, quando non compresi nelle fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori superiori ai milleduecento metri sul livello del mare, nelle aree naturali protette, nei boschi come definiti dall'articolo 10 della l.r. 24/98 e 38 delle presenti norme salvo quanto disposto al successivo comma 4 nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) con riferimento dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell'approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:
 - a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;
 - b) localizzazione all'interno del territorio di un comune in cui già si trovi un'attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.
- 2bis Nel caso in cui nel PRAE siano individuati poli estrattivi ovvero, in base ai criteri indicati nel PRAE medesimo, nel PTPG siano individuate localizzazioni per le attività estrattive che interessano paesaggi diversi dal paesaggio in evoluzione e dal paesaggio agrario di continuità, i poli e le localizzazioni stesse potranno essere approvate previa variante al PTPR con le procedure semplificate di cui all'articolo 23 comma 7 della l.r. 24/98.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6. L'ampliamento non può superare il 50 % della superficie di cava autorizzata ai sensi della l.r 17/04 ricadente nei beni paesaggistici e non è comunque consentito nelle aree individuate dal

PTPR come ambiti di paesaggio naturale, naturale agrario, dell'insediamento storico diffuso e negli altri paesaggi se compresi nelle fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori superiori ai milleduecento metri sul livello del mare, nelle aree naturali protette, nei boschi come definiti dall'articolo 10 della l.r. 24/98 e 38 delle presenti norme, salvo quanto disposto al successivo comma 4. Ogni ampliamento è altresì subordinato alla dimostrazione, amministrativa e documentale, dell'avvenuto recupero paesaggistico di cui al seguente comma 6.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione paesaggistica deve contenere la valutazione di compatibilità con gli obiettivi di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per gli ambiti di paesaggio interessati dalle attività di cava; per le aree di interesse archeologico è necessario il preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica; per le aree delle Università agrarie e le zone gravate da usi civici è necessario il parere della Direzione regionale competente. Per le aree non oggetto di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157 del Codice che, ancorchè individuate nel PTPR come paesaggio naturale, risultino ricoperte dalla vegetazione arbustiva di cui ai commi 1 lettera c) e 3 lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2002 n. 39 della l.r. 28 ottobre 2002 o anche da vegetazione arborea di cui allo stesso articolo 4 comma 1 lettera a) limitatamente ai cedui, l'ampliamento di cui al comma 3 è consentito previo parere dell'organo della Regione Lazio competente per le aree boscate che, in collaborazione con il Comune ne accerta la natura e prescrive le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo obbligatorio e pari almeno al 100% della superficie boscata oggetto di trasformazione.
5. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 30/01 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.
6. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2, 3 e 5 è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.
7. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani o progetti di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia

attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani con valenza paesistica o progetti di recupero acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 8. I progetti possono riguardare il restauro paesaggistico e la riutilizzazione a fini culturali o di pubblico interesse delle aree escavate.

8. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 7.
9. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.
10. Nell'ambito dei beni paesaggistici tipizzati dal PTPR, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, per tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR sono consentite le attività estrattive sia in ampliamento che di nuova localizzazione per le quali, alla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato, siano state già presentate le richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e per le quali non siano ancora stati rilasciati i titoli autorizzativi, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

art. 51

(aziende agricole in aree vincolate)

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134 lettere a), b), c) del Codice e comunque individuate dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree individuate nel PTPR come paesaggi naturali, naturali agrari, naturali di continuità le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del PTPR e/o della l.r. 24/98, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano di utilizzazione aziendale (PUA), con i contenuti e le procedure definite dall'articolo 57 della l.r. 38/99 e sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.

3. Il PUA di cui al precedente comma deve essere approvato preventivamente alla realizzazione delle opere e consente deroghe al lotto minimo ed al dimensionamento degli annessi agricoli stabiliti dalla l.r. 38/99 nonché ai parametri definiti nella disciplina di tutela e di uso dei paesaggi ed alle modalità di tutela degli immobili e delle aree tutelate per legge e di quelli individuati dal PTPR; il PUA può essere presentato da soggetti, imprenditori agricoli, aventi la legittima disponibilità delle aree interessate anche non contigue ma da asservire alle attività oggetto del PUA e può riguardare esclusivamente la realizzazione delle opere strettamente legate all'attività agricola. In ogni caso il PUA non consente deroga agli indici stabiliti dal PTPR o dagli strumenti urbanistici vigenti per le strutture adibite a scopo abitativo.

art. 52

(interventi di sistemazione paesaggistica e promozione della qualità architettonica)

1. In tutti i paesaggi sono consentiti interventi di sistemazione paesaggistica delle aree interessate da modificazioni della morfologia dei luoghi o soggette a rischio di alterazioni per fenomeni naturali o attività antropiche, ai soli fini della ricostituzione dei profili naturali del terreno o della riutilizzazione dell'area a fini culturali o ricreativi e per attività sportive all'aperto.
2. Tali interventi sono realizzati tramite soluzioni progettuali di qualità paesaggistica in coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR per l'ambito di paesaggio interessato e sono attivati d'intesa tra i Comuni, le strutture regionali competenti per la pianificazione paesaggistica e per l'urbanistica ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali anche tramite concorsi per idee con procedure di evidenza pubblica.
3. La Regione attraverso il PTPR promuove la qualità architettonica degli insediamenti; a tal fine le procedure di cui ai precedenti commi si applicano anche per la realizzazione degli interventi di qualità architettonica previsti dalla disciplina di tutela e di uso dei "Paesaggi" quando siano alternativi alla conservazione dei caratteri costruttivi e dei materiali e delle tipologie tradizionali o comunque siano attivati dai soggetti pubblici di cui ai precedenti commi.

CAPO VI
(attuazione)

art. 53
(opere e piani da corredare con SIP)

1. Nelle zone interessate dai beni di cui agli articoli 134 lettere a), b), c) del Codice debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:
 - a) le opere in deroga previste dalle presenti norme o dalla l.r. 24/98;
 - b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il PTPR o la l.r. 24/98 subordinino il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice;
 - c) le opere e le attività per le quali le presenti norme o la l.r. 24/98 lo prevedano nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del PTPR quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - c1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
 - c2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - c3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - c4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - c5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - c5.1) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - c5.2) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c5.3) 100 scrofe per suini;
 - c6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - c7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - c8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - c9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - c10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - c11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

art. 54
(studio di inserimento paesistico - SIP)

1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 53 comma 1 lettere a) e c) delle presenti norme, il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice ed integra la relazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice e del DPCM del 12 dicembre 2005; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
 - a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
 - b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b) delle presenti norme, il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della l.r. 24/98 e dell'articolo 59 delle presenti norme e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:
 - a. relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
 - b. individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
 - c. descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
 - d. collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
 - e. individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
 - f. individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle

- tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- g. individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
- 3 Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.
- 4 In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b) e c) delle presenti norme il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

art. 55

(strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti)

1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.
3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
- a) i programmi di intervento per il paesaggio;
 - b) programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali;
 - c) i parchi culturali ed archeologici;
 - d) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.

art. 56
(programmi di intervento per il paesaggio)

1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni il PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi.
2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi stessi.
3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.
4. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso ai comuni interessati per l'affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni.
5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il programma approvato è pubblicato nel BUR.

art. 57
***(programmi di intervento per la tutela e
la valorizzazione delle architetture rurali)***

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell'economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell'originaria destinazione d'uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario caratterizzato dall'azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentita la Soprintendenza competente, individua, anche attraverso ricerche o censimenti, le architetture rurali presenti nel proprio territorio e provvede al loro recupero e valorizzazione attraverso appositi programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle stesse.
4. I programmi di intervento di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 31 bis, commi 4, 5 e 6 della l.r. 24/98.
5. I programmi di cui al comma 3 stabiliscono:
 - b) la definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche delle architetture rurali al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, nel rispetto dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi definiti dalla normativa statale o da misure comunitarie per tipologie analoghe;
 - c) la previsione degli incentivi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative procedure di concessione dei contributi in base alle diverse tipologie di architetture rurali ed ai caratteri dei paesaggi agrari circostanti da recuperare;
 - d) le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari nonché di verifica sull'attuazione degli interventi stessi.
6. Le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie, i borghi dell'architettura rurale e i beni singoli identitari dell'architettura rurale e le relative fasce di territorio contermini individuati dal PTPR nelle tavole B costituiscono ambiti prioritari ai fini della realizzazione dei programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PTPR censiscono le architetture rurali presenti sul territorio comunale e propongono ambiti di intervento da considerare prioritari ai fini dei programmi di intervento di cui al presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo la Regione provvede con le risorse proprie, con i fondi ripartiti tra le regioni ai sensi della l. 378/2003, con i fondi previsti da altra normativa statale o comunitaria nonché con eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni, lasciti o erogazioni liberali.

art. 58
(parchi archeologici e culturali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi.
2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico.
3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.
4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformità alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.
5. Il PTPR individua nelle tavole C ambiti considerati prioritari per la realizzazione dei parchi archeologici e culturali di cui al presente articolo.

art. 59
(piani attuativi con valenza paesistica)

1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa del PTPR, i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dal PTPR, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.
2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:

- a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
 - b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
 - c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto.
3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

art. 60

(varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico)

1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla l.r. 28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati.
2. Qualora la variante speciale non sia conforme al PTPR, il Comune può, contestualmente all'adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 delle presenti norme
3. Qualora risulti dimostrata l'impossibilità di reperire all'interno delle aree urbanizzate come individuate dal PTPR gli standard per verde pubblico e parcheggi di cui all'art. 3 lettere c) e d) del D.M. 1444/68, gli stessi possono essere collocati al di fuori di tali perimetrazioni esclusivamente se adiacenti alle stesse, nei "Paesaggi" comunque individuati dal PTPR e nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge.
4. I Comuni definiscono, nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi delle varianti speciali previsti dall'articolo 8 della l.r. 28/1980, norme e prescrizioni di interventi finalizzati al risanamento ed alla riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.
5. I pareri di cui all'articolo 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi.
6. I Comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti al PTPR stesso.

7. Nella tavola C sono individuati ambiti di rischio paesaggistico in cui sono stati rilevati fenomeni di frazionamento fondiario con insediamenti in zona agricola, di estrema parcellizzazione dei fondi agricoli e concentrazione di diffusi interventi di trasformazione a bassa densità edilizia anche con manufatti impropri nonché attività di uso improprio dei beni paesaggistici; in tali ambiti i Comuni attivano sistematiche forme di controllo dello stato di fatto, intervenendo con attività di vigilanza nelle situazioni di rischio individuate dal PTPR, in particolare nei beni paesaggistici.
8. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 27.1 della LR 24/98 e 64 delle presenti norme i Comuni danno obbligatoriamente conto dell'attività di vigilanza effettuata sugli ambiti di cui al comma precedente evidenziando conseguenti misure urbanistiche e/o repressive attivate.
9. Nell'ambito delle aree interessate dalle varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi, ai sensi dell'articolo 143 comma 5 lettera b), possono essere individuate aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'approvazione del PTPR con l'intesa di cui all'articolo 143 del Codice nonché all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 145 del Codice e 27.1 della l.r. 24/98.
10. Per l'individuazione di cui al precedente comma, i Comuni, nella fase di osservazioni al PTPR, indicano con adeguata documentazione cartografica e fotografica, le parti di territorio comunale interessate dai piani di recupero di cui alla l.r. 28/80 vigenti o adottati proponendo le zone da assoggettare all'articolo 143 comma 5 lettera b) del Codice.

CAPO VII

(rapporto con altri strumenti di pianificazione)

art. 61

(rapporto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica)

1. Il PTPR costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 1 della l.r. 38/99 "Norme sul Governo del Territorio"; in base all'art. 8 costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale, di seguito denominato PTRG.
2. Il PTPR indirizza e conforma la pianificazione settoriale della Regione; prevede ai sensi dell'articolo 145 del Codice misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore nonché piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, in particolare per le finalità di cui all'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato, in tutte le articolazioni attuative di livello territoriale e settoriale, hanno, ai sensi dell'articolo 17 della L.183 del 1989, carattere immediatamente vincolante rispetto al PTPR laddove siano introdotte prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino; in ogni caso, fatto salvo l'adeguamento del PTPR previsto dalla legge 183/89 dopo l'approvazione del Piano di bacino. In caso di permanenza di contrasto il PTPR ed il Piano di bacino agiscono in forma autonoma e concorrente attraverso i procedimenti autorizzativi previsti dalle disposizioni legislative di ciascuna materia, che verificano la rispondenza degli interventi proposti alle previsioni degli strumenti territoriali.
5. Il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica dei Comuni, che si adegua ad esso nei limiti e con le procedure di cui alle specifiche disposizioni contenute nel PTPR stesso, nella l.r. 24/98 e nelle leggi statali; le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali; ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del Codice i limiti derivanti alla proprietà da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

art. 62
(norme transitorie di raccordo tra piano paesistico e strumenti urbanistici comunali generali e attuativi)

- 1 La Regione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in conformità ai PTP approvati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme del PTPR . Gli strumenti urbanistici generali conformati ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR approvato.

- 2 Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in quanto conformi ai PTP approvati; qualora i Comuni riscontrino contrasti tra le norme del PTPR e le previsioni di trasformazione contenute negli strumenti urbanistici generali approvati di cui al presente comma, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, i perimetri delle aree in contrasto come osservazioni al PTPR. I perimetri sono recepiti nel PTPR approvato previa verifica nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/98.

- 3 Fino all'approvazione del PTPR, fermo restando il rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al Capo II della l.r. 24/98, sono prorogate le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 27 della l. r. 24/98 in relazione alle previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati dopo l'adozione dei PTP e fino all'entrata in vigore della l.r. 24/98; qualora i Comuni riscontrino contrasto tra le previsioni contenute nei strumenti urbanistici approvati di cui al presente comma e le norme del PTPR, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, le aree in contrasto come osservazioni al PTPR; tali osservazioni verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.

- 4 La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 dagli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone, per i beni paesaggistici che vengano conformati alle norme del PTPR. Gli strumenti urbanistici attuativi conformati ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR approvato.

- 5 Sono altresì fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione PTPR in quanto conformi con i PTP approvati nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al Capo_II della l.r. 24/98. A tal fine i Comuni, con delibera del Consiglio,

effettuano una ricognizione dello stato giuridico e della fase di attuazione del piano attuativo accompagnando la deliberazione con una relazione tecnica che ne attesti la conformità ai PTP approvati ed alle modalità di tutela di cui al Capo II della l.r. 24/98.

- 6 Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 e non ancora decaduti.

art. 63

(norma transitoria per le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela)

1. Fino all'approvazione del PTPR, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, nelle aree in cui le norme dei PTP rimandano alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, fatte salve le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, soltanto nei casi in cui le stesse ricadano contemporaneamente:
 - a) in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, secondo le indicazioni e come definite e individuate ai sensi dell'art. 27 bis della LR 24/98 dalla ricognizione effettuata con la DGR n. 601 del 26.9.2006 (BURL 30 11 2006 n.33);
 - b) nei seguenti Paesaggi del PTPR adottato: Paesaggio urbano e in evoluzione; Paesaggio agrario di continuità, agrario di valore, agrario di rilevante valore o, nel caso ricadano in altri paesaggi individuati dal PTPR esclusivamente se immediatamente a ridosso delle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR.
2. La valutazione sulla compatibilità della proposta urbanistica ai fini paesaggistici è effettuata d'intesa fra le strutture competenti in materia paesaggistica e urbanistica in analogia con le procedure di cui all'articolo 36 bis comma 1 della l.r. 24/98.
3. Gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo sono recepiti nel PTPR in sede di approvazione.

art. 64
(adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTPR)

1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTPR.
2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata, con le procedure indicate nei commi successivi.
3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicità ed alla procedura previste dall'articolo 23, commi 2, 3 e 4 della l.r. 24/98 ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta contestualmente la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l'approvazione; in caso di valutazione negativa ne dà comunicazione al comune ed alla provincia.
5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della Giunta regionali

art. 65
(modifiche ai PTP art. 23 comma 1 della LR 24/98)

1. Il PTPR indica nelle Tavole A, con un particolare soprassegno, le porzioni di territorio oggetto di proposta di modifica dei PTP vigenti e del medesimo PTPR, presentate dai Comuni con deliberazione di Consiglio entro il 20 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della LR 24/98.
2. L'esito delle proposte di modifica dei PTP vigenti, graficizzate nelle tavole D, è contenuto nell'Allegato 3 delle proposte comunali di modifica dei PTP vigenti, costituito dalle schede di ciascun Comune raggruppate per ambito provinciale, contenenti la sintesi descrittiva delle proposte, le relative controdeduzioni

definitive e dagli allegati stralci cartografici nonché dai Quadri provinciali riepilogativi.

3. In particolare gli stralci cartografici evidenziano le parti della proposta respinte e quelle accolte o parzialmente accolte; i contenuti delle controdeduzioni prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei “Paesaggi” del PTPR di cui al capo II delle presenti norme e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati da PTPR.
4. I criteri di valutazione dei contributi dei comuni (allegato 2 alle proposte comunali di modifica ai PTP vigenti) contengono le indicazioni inerenti le modalità di accoglimento delle singole proposte e costituiscono, limitatamente alle aree interessate dalle proposte accolte in tutto o in parte, integrazione alle presenti norme.
5. Con atto n. 41 del 31 luglio 2007 il Consiglio Regionale del Lazio ha deliberato, ai sensi dell’articolo 36 comma 1ter della l.r. 24/98, la variante ai PTP vigenti per le medesime porzioni di aree con controdeduzioni accolte e parzialmente accolte delle proposte comunali.

art. 66

(rapporto tra norme del PTPR e l.r. 24/98)

- 1 Fino all’approvazione del PTPR nei casi di modifica alle disposizioni di tutela della l.r. 24/98, le medesime disposizioni modificate prevalgono sulle corrispondenti disposizioni di tutela del PTPR esclusivamente in quanto direttamente applicabili alle norme stesse.
- 2 Nei casi di modifiche della l.r. 24/98 che necessitano di adeguamenti delle norme o degli elaborati del PTPR adottato, si procede all’adeguamento con l’approvazione del PTPR
- 3 Successivamente all’approvazione del PTPR ogni modifica alla l.r. 24/98 deve essere recepita nel PTPR medesimo con modifica dello stesso; a tale recepimento si provvede in occasione dei successivi adeguamenti ai sensi del comma 7 bis dello stesso articolo 23 dalla l.r. 24/98 con le procedure di cui al comma 7 dello stesso articolo 23.